

**Piano di Assetto del Territorio Intercomunale
dell'Unione dei Comuni
ROVERE' V.SE - S. MAURO DI S. - VELO V.SE
PROVINCIA DI VERONA**

P.A.T.I.

Elaborato



Scala



Norme Tecniche Generali

PROGETTAZIONE	arch. Andrea Mantovani arch. Claudio Poiani
COLLABORATORI	pian. ter. Katia Brunelli arch. Arianno Avogaro
CONSULENZE SPECIALISTICHE	dott. Gino Benincà - Analisi Agronomica dott. Cristiano Mastella - Analisi Geologiche - Valutazione Compatibilità Idraulica arch. Andrea Mantovani arch. Claudio Poiani - V.A.S. e V.Inc.A. arch. Daniel Mantovani - Quadro Conoscitivo e Coordinamento Informatico
REGIONE VENETO	Direzione Urbanistica

Progettista	Comune di Roverè Veronese
<u>arch. Andrea Mantovani</u>	
Progettista	Comune di San Mauro di Saline
<u>arch. Claudio Poiani</u>	
Regione Veneto	Comune di Velo Veronese
<u>Direzione Urbanistica</u>	

adeguato al parere VTR n. 75 del 12/12/2012

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**Capo I° - CONTENUTI ED EFFICACIA DEL P.A.T.I.****Art. 1 – Contenuti del P.A.T.I.**

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei **Comuni di Roverè Veronese, San Mauro di Saline e Velo Veronese** è redatto con i contenuti di cui agli articoli 13 e 16 della L.R. 11/2004.

La disciplina del P.A.T.I.:

- recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore nazionale e regionale;
- definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi per centrare:
 - **obiettivi generali:** finalità che i tre Comuni dell'Unione intendono raggiungere attraverso il P.A.T.I. nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 - **obiettivi locali:** fini da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

Rispetto a tali obiettivi il P.A.T.I. opera scelte progettuali:

- **strutturali**, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- **strategiche**, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

La disciplina del P.A.T.I. si articola in:

- a) disposizioni generali e strutturali, riferite agli elementi che compongono il territorio e articolate rispetto ai sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti:
 - vincoli, biodiversità, pianificazione di livello superiore, elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto;
 - invarianti geologiche, paesaggistiche, ambientali, storico monumentali ed agricolo produttive;
 - fragilità del sistema ambientale e paesaggistico e valori e tutele.
- b) disposizioni puntuali locali, riferite ai contesti territoriali omogenei per le specifiche caratteristiche ambientali, insediative e funzionali (A.T.O.).

Disposizioni generali e disposizioni locali si integrano e completano a vicenda.

Disposizioni per le Varianti al P.A.T.I.

Le Varianti al P.A.T.I., che modificano o aggiungono norme tecniche o azioni strategiche a valenza intercomunale sono adottate con la procedura di cui all'articolo 15 comma 2 della L.R. 11/2004. Qualora le varianti riguardino il territorio di un solo comune e non incidano sui contenuti intercomunali del piano, o si rendano necessarie ai soli fini dell'adeguamento alle prescrizioni del P.T.R.C. o P.T.C.R., possono essere approvate con le procedure previste dall'art. 14 della L.R. 11/2004.

Il comune che intende autonomamente variare il P.A.T.I., comunica l'avvio della procedura alla Regione, alla Provincia ed agli altri comuni descrivendo i contenuti delle modifiche. Il successivo Documento Preliminare determina l'incidenza delle variazioni valutando il grado di coinvolgimento degli altri territori.

L'approvazione della variante al P.A.T.I. comporta l'obbligo dell'integrazione delle modifiche all'interno del Quadro Conoscitivo e la comunicazione agli altri comuni.

Disposizioni per il Piano degli Interventi

Il P.I. sviluppa e precisa le scelte strategiche delineate dal P.A.T.I., indicando le azioni da svolgere per conseguire gli obiettivi di Piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la fattibilità e l'attuazione delle previsioni.

Il P.I. può prevedere limitate modifiche degli ATO entro il 10% della superficie e trasposizioni volumetriche tra ATO del 10% fermo restando il dimensionamento massimo del P.A.T.I..

In sede di formazione del Piano degli Interventi le Amministrazioni Comunali, rapportandosi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali, ed in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale sulla base del Quadro Conoscitivo aggiornato, provvedono quanto meno ad estendere la trattazione disciplinare a tutto il territorio comunale al fine di delineare un quadro di coerenza per l'applicazione dei nuovi istituti giuridici e dei progetti di riqualificazione, anche in rapporto alle principali finalità della legge.

L'operazione di sviluppo e precisazione delle scelte del P.A.T.I. potrà successivamente avvenire in più fasi, attraverso più Piani degli Interventi che predispongono l'attuazione dello scenario di sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. In ogni caso il Piano degli Interventi è tenuto ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e direttive fornite dal P.A.T.I. e non può compromettere le possibilità di successiva attuazione degli obiettivi dello stesso.

Art. 2 – Elaborati del P.A.T.I.

Il P.A.T.I. è formato dai seguenti elaborati:

- a) **RELAZIONE TECNICA** contenente gli esiti delle analisi e della concertazione, le verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale;
- b) **RELAZIONE SINTETICA** per l'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T.I.;
- c) **NORME TECNICHE GENERALI** valide per tutti i territori Comunali e contenenti le normative generali strutturali;
- d) **NORME DI ATTUAZIONE DEGLI A.T.O.** valide Comune per Comune e contenenti le descrizioni e gli obiettivi progettuali di ogni Ambito Territoriale Omogeneo;
- e) Elaborati grafici progettuali:

tav. 1 CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, in scala 1:10.000;

tav. 2 CARTA DELLE INVARIANTI, in scala 1:10.000;

tav. 3 CARTA DELLE FRAGILITA', in scala 1:10.000;

tav. 4 CARTA DELLA TRASFORMABILITA', in scala 1:10.000.

- f) banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il **QUADRO CONOSCITIVO** di cui all'art. 10 della L.R. 11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), c), d), e).

Qualora vi sia contrasto tra gli elaborati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e quelli di cui alla lettera f), prevalgono quelli di cui alle lettere a), b), c), d), e). Nel caso si riscontrassero discordanze tra il testo delle Norme Tecniche Generali e le Norme di Attuazione degli A.T.O. e gli elaborati grafici prevale il testo. Gli elaborati di cui alla lettera a) e b) non hanno valore normativo.

Art. 3 – Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il P.A.T.I. è sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica degli effetti derivanti dalla sua attuazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", determinando le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti per poter adottare le opportune misure correttive, di mitigazione e compensazione indicate dalla V.A.S..

L'attuazione delle previsioni del P.A.T.I. in rapporto alla V.A.S., nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, sarà sottoposta a specifico monitoraggio.

Ogni tre anni, contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione secondo le modalità contenute nello specifico articolo del monitoraggio.

Capo II° – MISURE DI INCENTIVAZIONE URBANISTICA**Art. 4 – Definizione e criteri per l'adozione di procedimenti di tipo perequativo**

La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si garantisce l'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. Il P.A.T.I. individua gli ambiti del territorio e stabilisce i criteri della perequazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente, dell'edificazione esistente, della sua legittimità e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale, demandando al Piano degli Interventi le modalità di applicazione.

I P.I. possono avvalersi degli istituti giuridici della perequazione, del credito edilizio e della compensazione al fine di favorire l'attuazione degli interventi previsti.

Perequazione urbanistica

La perequazione consiste nell'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi:

- dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione urbanistica;
- dagli oneri derivanti dalla realizzazione dalla dotazione territoriale indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree;
- della quota di aree da cedere all'amministrazione.

All'interno degli ambiti di perequazione:

- l'urbanizzazione e l'edificazione vengono attuate mediante uno o più strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata;
- è prevista la cessione di aree, l'impegno a realizzare interventi di interesse pubblico o monetizzazione degli stessi al costo delle aree e delle opere;
- qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica;
- il Comune ha facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I.

Il P.I. definisce i criteri e le modalità attuative della perequazione e può:

- precisare gli ambiti individuati dal P.A.T.I.;
- individuare ulteriori ambiti di perequazione precisandone la tipologia;
- indicare le parti in cui concentrare il volume edilizio, quello per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

L'uso specifico delle singole aree cedute viene definito dal P.I. o dagli accordi, comunque per conseguire finalità di interesse rilevante quali:

- attuare servizi pubblici, servizi di uso pubblico, attrezzature di interesse generale;
- attuare edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;
- rilocalizzazione di attività produttive in zona impropria da trasferire;
- individuare le aree della compensazione urbanistica;
- individuare le zone di "atterraggio" di crediti edilizi;

- la formazione di sistemi ecologici ambientali, preferibilmente integrati con funzioni di mitigazione idraulica e difesa del suolo.

Misure di incentivazione

Il P.A.T.I. promuove un insieme di misure di incentivazione che assumono forma giuridica di credito edilizio e si applicano mediante incrementi percentuali della capacità edificatoria. Queste misure sono finalizzate ad incentivare un'elevata qualità costruttiva o ad interventi di riqualificazione puntuale.

In funzione dei diversi A.T.O. e delle diverse azioni progettuali sono individuate misure di incentivazione a cui il privato può accedere qualora applichi al progetto le regole essenziali della bioedilizia, collochi l'intervento in un'ottica di riqualificazione degli spazi aperti oppure avvii procedure progettuali basate sulla qualità architettonica e urbana.

Le misure di incentivazione saranno specificate in sede di formazione del P.I., e non incideranno sul dimensionamento massimo previsto dal P.A.T.I., qualora la misura di incentivazione si specifichi in incrementi volumetrici od in incrementi di superficie di pavimento od in incrementi di superficie coperta ovvero assuma la forma di credito edilizio come descritto nel successivo capitolo.

L'incremento di volume o di superficie lorda di pavimento o di superficie coperta generato dal trasferimento di crediti edilizi è soggetto alla verifica sui servizi pubblici di cui alle disposizioni legislative vigenti e alla normativa di ciascun A.T.O., al pagamento degli oneri concessori e alla monetizzazione degli standard aggiuntivi.

Ai fini dell'applicabilità degli incentivi di cui al precedente punto il P.I. provvederà alla definizione di un prontuario per la determinazione delle misure di incentivazione.

Il P.I. individua gli ambiti di perequazione urbanistica precisando la tipologia di perequazione:

- ambiti di perequazione urbanistica,
- ambiti di perequazione urbanistica integrata,
- ambiti di perequazione ambientale, o altra forma di perequazione.

Il P.I. definisce le modalità attuative e indica le parti in cui concentrare il volume edilizio, quelle per l'organizzazione dei servizi e quelle per altre eventuali funzioni previste.

Credito edilizio

Il credito edilizio si configura come l'acquisizione del diritto ad esprimere volumetrie edificatorie, conseguente all'attuazione di determinati interventi di riqualificazione ambientale, da esercitarsi nella medesima area o altra area indicata.

I principali interventi di riqualificazione ambientale per i quali il P.I. può prevedere credito edilizio sono: demolizione di opere incongrue, eliminazione degli elementi di degrado, realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica energetica ed ambientale.

Il P.I. individua i criteri applicativi o le operazioni che generano credito edilizio, fissando l'entità del credito e le relative modalità di attuazione.

I volumi maturati con operazioni di credito edilizio possono essere collocati o ripartiti anche all'interno di uno o più A.T.O., diversi da quelli in cui si attua l'intervento che genera il credito edilizio.

Compensazione urbanistica

La compensazione urbanistica è il meccanismo che permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio su aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'Amministrazione dell'area in oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

Il P.A.T.I. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi. Ai soli fini compensativi, per la determinazione del valore degli immobili si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327, per le opere private di pubblica utilità.

La compensazione urbanistica si attua mediante:

- Il Piano degli Interventi (P.I.);
- I Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
- Gli atti di programmazione negoziata.

I Piani degli Interventi individuano i criteri applicativi fissando l'entità della compensazione urbanistica e la relativa modalità di attuazione.

Programmazione negoziata

I Comuni nella formazione dei Piani degli Interventi conformano secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n.° 11/2004 la propria attività al metodo del confronto e della concertazione assicurando a chiunque la possibilità di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte definite dal P. I. stesso.

I Comuni nei limiti delle competenze di cui alla L.R. n.° 11/2004, possono concludere accordi con soggetti privati, ai sensi dell'art.6 della stessa legge, per assumere nel Piano degli Interventi proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Capo III° VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SUPERIORE**Art. 5 – Vincoli, elementi della pianificazione territoriale superiore, fasce di rispetto**

I vincoli, gli elementi della pianificazione territoriale superiore e le fasce di rispetto sono elementi il cui contenuto ed efficacia sono definiti dalle leggi e dagli strumenti della pianificazione sovraordinati al P.A.T.I., ed eventualmente specificati con maggior dettaglio dal P.A.T.I. stesso, nella tavola n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale".

Gli ambiti e gli immobili vincolati individuati nella tavola n. 1 del P.A.T.I. hanno valore ricognitivo e non esaustivo. La mancata od errata indicazione nel P.A.T.I. di ambiti o immobili che risultino vincolati a norma di legge non esime dalla rigorosa applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, anche se non riportati nel Quadro Conoscitivo. Analogamente, l'errata indicazione di ambiti o immobili vincolati nella tavola n. 1 del P.A.T.I. che non risultino vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina di cui ai successivi articoli, anche se riportati nel Quadro Conoscitivo.

Infine il venir meno degli elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa venir meno la valenza delle relative norme di tutela.

Disposizioni per il Piano degli Interventi (P.I.)

Il P.I. recepisce e aggiorna, qualora necessario, il quadro dei vincoli, le direttive di pianificazione territoriale sovraordinata, e le fasce di rispetto di cui al presente articolo nonché aggiorna e adegua le relative normative di riferimento ed il Quadro Conoscitivo, provvedendo contestualmente all'aggiornamento della Tavola n.1, senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I.

Art. 6 – Vincoli**Vincolo idrogeologico forestale R.D.L. 3267 30/12/1923**

Ambiti vincolati ai sensi del R.D. 3267/1923 e successive modificazioni e individuati dal P.T.R.C. di cui vanno rispettate le prescrizioni.

Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico – forestale, sono subordinate all'attuazione preventiva di cui al R.D. 3267/1923 e della legislazione regionale in materia.

Vincolo sismico – O.P.C.M. 3274/2003 / O.P.C.M. 3519/2006 – Zona 3 e Zona 2

Il territorio dei Comuni di Roverè Veronese e Velo Veronese è classificato come Zona 3 mentre il territorio del Comune di San Mauro di Saline in Zona 2. Lo studio di compatibilità sismica relativo al comune di San Mauro di Saline ha ottenuto il parere positivo della Segreteria Regionale per l'Ambiente prot. 11611 del 12.01.2011.

Direttive

Gli interventi dovranno rispettare le specifiche prescrizioni della classificazione ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006, ed è fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. 22/01/2008 n. 71, che introduce disposizioni sulla modalità di calcolo strutturale dei progetti.

Vincolo Monumentale D. Lgs. n. 42/2004 ART.10 – Beni Culturali

Trattasi di beni sottoposti a vincolo ed assoggettati a tutela diretta ed indiretta ai sensi del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004 codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda, art. 10 e 11.

Direttive

Il P.I. aggiorna il censimento e l'individuazione cartografica dei manufatti di cui al presente articolo ne promuove la catalogazione ed individua i rispettivi ambiti di protezione e fruizione.

Sulla base di quanto disposto in materia dal titolo secondo del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dagli strumenti urbanistici di livello superiore, il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche; in particolare può prevederne il riuso a fini turistico - ricettivi o con funzioni legate alla cultura ed al tempo libero.

Prescrizioni e vincoli

Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta, ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, debbono garantire la conservazione dei caratteri dell'impianto originario, con particolare riferimento ai rapporti tra pieni e vuoti, alla tutela degli apparati decorativi sia degli esterni che degli interni, degli intonaci, degli infissi e dei portoni.

Gli interventi di recupero e riuso dei manufatti sono subordinati alla contestuale sistemazione delle aree scoperte circostanti e al mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico - documentale caratterizzanti il sito.

Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 art. 136 – Aree di notevole interesse pubblico**Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 art. 142, lett c) – Corsi d'acqua**Direttive

Nelle aree ed edifici assoggettati a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/2004 – parte III, gli interventi ammessi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla parte III del succitato Decreto Legislativo.

Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T.I., gli atti di pianificazione paesaggistica di cui all'art. 135 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14/03/1996 – Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla subdelega ai Comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali – (B.U.R.V. n. 75 del 20/08/1996), in attuazione della L.R. 31/10/1994, n. 63 – Art. 9.

Dalla data di adozione del P.A.T.I. le indicazioni di natura paesaggistica in esso contenute costituiscono prescrizioni immediatamente efficaci sulla valutazione di ammissibilità degli interventi di trasformazione sino all'approvazione del P.I. in adeguamento al P.A.T.I. stesso.

Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni contenute nel P.A.T.I. sono da applicarsi nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei P.U.A., di rilascio dei titoli abitativi relativi agli interventi di trasformazione urbanistico – edilizia e agli interventi oggetto di Denuncia di Inizio Attività edilizia.

Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 art. 142, lett g) – Territori coperti da foreste e boschi

Ai sensi dell'art. 142, lett. g), del D. Lgs 42/04, i territori coperti da foreste e da boschi (come definiti dall'art. 14 della L.R. n. 52/78, "Legge Forestale Regionale", dalla L.R. 05/05 e s.m.i.), ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono soggetti a vincolo paesaggistico e su di essi è consentito solo il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempre ch  autorizzate preventivamente secondo i dispositivi della sopracitata L.R. n. 52/78 e s.m.i..

Vincolo Paesaggistico e di destinazione forestale L.R. n. 52 del 13/09/1978 – Aree boscate

Il P.A.T.I. riporta le aree soggette a vincolo a Destinazione Forestale di cui all'articolo 15 della L.R. n.52/1978

Il P.A.T.I. recepisce, nel merito, quanto stabilito dalla normativa di riferimento, vietando:

- qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo casi autorizzati della Giunta Regionale e relative misure di compensazione;
- qualsiasi costruzione edilizia nei boschi, salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici.

Il P.I., attraverso rilievi sul campo verificher  la destinazione a scopo produttivo o a scopo naturalistico del bosco, in accordo con le Autorit  regionali competenti, e tenuto conto delle risultanze degli strumenti di pianificazione forestale ed in osservanza della definizione di bosco, di cui all'art. 14 della L.R. n. 52/1978 e s.m.i..

Nel caso si riscontrino abbattimenti di superficie boschive identificate ai sensi del presente articolo nel proprio territorio comunale, il Comune verifica la congruit  normativa ed operativa degli abbattimenti stessi con le Autorit  competenti e le eventuali opere di ripristino.

Qualora in sede di P.I. si delinei la necessit  di trasformazione o riduzione di superfici classificate a bosco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 19.09.1978 n. 52, la trasformabilit  di tali superfici   soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 227 e dall'art. 15 della L.R. n. 52/78 e s.m.i..

Pertanto essa risulta possibile solo a seguito dei dovuti procedimenti autorizzativi, atti a valutare la compatibilit  degli interventi previsti nel P.I. con le funzioni di interesse generale svolte dal bosco (conservazione biodiversit , stabilit  dei terreni, tutela del paesaggio, ecc.) e con le condizioni per la loro eventuale compensazione.

Vincolo Archeologico D.Lgs. 42/2004 art. 142, lett. m

Il P.A.T.I. riporta le aree soggette a vincolo archeologico cos  come da decreto della Soprintendenza.

Prescrizioni

Ogni intervento che comporti operazioni di scavo   subordinato alla richiesta ed ottenimento del parere della competente Soprintendenza.

Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 art. 142 lett. h - Terreni soggetti ad uso civico

Nei Comuni di Rover  e Velo Veronese, sono presenti una serie di terreni ad uso civico soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e paesaggistico ai sensi di quanto previsto dalla L.1766/1927, dalla L.R.31/94 e dal D. Lgs. 42/2004.

In pendenza della chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art.4 della L.R. 31/1994 in Tavola 1 sono individuati i terreni di presunto uso civico sulla base della documentazione storico-catastale risultante dalle perizie demaniali redatte nel periodo di competenza commissariale.

In sede di P.I. si prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della Tavola 1 ad avvenuta chiusura del procedimento di accertamento senza che ciò costituisca variante al P.A.T.I..

Prescrizioni

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione sarà subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici, Legge Regionale 22 luglio 1994, n.31.

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) D.C.R. N°107/2009

Il Piano degli Interventi dovrà garantire il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico contenuti nel P.T.A. approvato con deliberazione del consiglio Regionale n°107 del 5/11/ 2009

Art. 7 – Biodiversità

Siti di importanza Comunitaria IT 3210040 Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine Zone a Protezione Speciale IT 3210040 Monti Lessini Pasubio Piccole Dolomiti Vicentine

Si tratta di aree sottoposte alle disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai Siti di Impostazione Comunitaria, Zone a Protezione Speciale di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, al D.P.R. 8/09/1997, al D.P.R. 12/03/2003 n.357, al D.M. 3/04/2000, nonché alla D.G.R. n.448 del 21/02/2003, n. 2673 del 06/08/2004, n. 2371 del 27/07/2006, n. 3173 del 10/10/2006, n.4059 del 11/12/2007.

Direttive

Sulla base di idoneo Piano di Gestione, definito dalla D.G.R. 2803/2002, il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle zone di influenza limitrofe.

Il P.I. integra l'individuazione delle opere incongrue, elementi di degrado, e/o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica già individuate dal P.A.T.I., ne prescrive la demolizione e/o conformazione e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di opere incongrue, elementi di degrado, o conseguenti ad interventi di miglioramento della qualità paesaggistica finalizzate ad obiettivi di tutela e valorizzazione, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio.

Prescrizioni e vincoli

Nell'ambito ed in prossimità dei S.I.C. tutti gli interventi ammessi sono subordinati alla preventiva valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/CEE, al rispetto delle norme nazionali riguardanti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 2803 del 4 Ottobre 2002 avente per oggetto: attuazione direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza. Procedure e modalità operative e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della D.G.R. 3173/2006 e che nella progettazione ed esecuzione di tali piani, progetti e interventi, al fine di salvaguardare la biodiversità, mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, deve essere garantito il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessate che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C. e Z.P.S.; fatto salvo quanto prescritto al capoverso precedente, per eventuali progetti e interventi ricadenti all'interno della Z.P.S. IT3210040 "Monti Lessini – Pasubio – Piccole Dolomiti Vicentine" va verificato il rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 184/2007 e quindi vanno in tal senso attentamente rispettate ed attuate, le indicazioni, le direttive e i divieti previsti dal suddetto Decreto Ministeriale, con particolare attenzione all'art.5 "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS";

Art. 8 – Pianificazione di Livello Superiore

Ambito del Parco Naturale Regionale della Lessinia

Aree che rientrano all'interno del Parco Naturale Regionale della Lessinia istituito con la L.R. 12/92 e per le quali vige quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004 in ordine alla tutela del paesaggio.

Direttive

Area individuata come riserva naturale denominata Parco Naturale Regionale della Lessinia su cui si applicano i disposti previsti dello specifico Piano Ambientale.

Ambiti naturalistici di livello regionale

Aree ad alta sensibilità ambientale, individuate nel P.T.R.C., soggette alle disposizioni per la tutela delle risorse naturalistico-ambientali di cui all'art. 19 delle N.T.A. del P.T.R.C.

Aree di pericolo da frana o da colata detritica (P.A.I.)

Il P.A.T.I. riporta, indicando il relativo grado di pericolosità, le aree individuate dal Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Adige redatto dall'Autorità di Bacino dell'Adige, le recepisce e sono soggette alle disposizioni di cui al Titolo IV delle Norme di Attuazione del suddetto Piano Stralcio.

Direttive

Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in armonia con il P.A.I. La normativa urbanistica ed edilizia a corredo dei P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche

norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nel P.A.T.I.. In generale tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.

Centri Storici

Il P.A.T.I. individua nella tav. 1 i Centri Storici di cui alla L.R.80/80 riportando per i comuni di Roverè Veronese, San Mauro di Saline e Velo Veronese quanto previsto dal P.R.G. Vigente.

Direttive

Il P.A.T.I. prevede la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione dei Centri Storici, dell'edilizia oggetto di vincolo monumentale nonché degli elementi architettonici significativi del territorio.

Costituisce invariante all'interno degli ambiti dei Centri Storici tutto l'organismo urbano storico costituito da edifici e relative aree di pertinenza, aree scoperte pubbliche e private, cortili, aree verdi e strade.

Gli interventi consentiti sono prevalentemente orientati a conservare e valorizzare tali elementi e consentire una lettura integrata dei caratteri identificativi della morfologia del Centro Storico, in coerenza con il processo di formazione urbana. Il Piano degli Interventi può rivedere la normativa dei Centri Storici, ridefinendo il perimetro comprendendo aree di fatto pertinentziali consentendo altresì la realizzazione di nuovi volumi.

Direttive per la disciplina delle Unità Edilizie

Il P.I., ai fini della disciplina degli interventi edilizi per gli ambiti dei "Centri Storici" e per "il Sistema dell'edilizia con valore storico-ambientale esterna al centro storico", identifica le Unità Edilizie (U.E.) formate dagli edifici o altri immobili con valore storico-ambientale e dalle aree scoperte di pertinenza, e le Unità Edilizie (U.E.) prive di valore storico ambientale formate anch'esse da edifici o dalle aree scoperte inedificate valutate sulla base delle caratteristiche tipologiche e di valore culturali. Tutte le U. E. vengono classificate nelle categorie di valore di cui alla successiva tabella. Il P.I. potrà consentire all'interno delle Unità Edilizia interventi di restauro e risanamento conservativo che prevedano l'utilizzo di locali con altezze utili, superfici minime, rapporti di illuminazione e altezze dei piani inferiori ai minimi di legge.

Definizione delle categorie e Disciplina degli interventi

CATEGORIA A.1 – Emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico intatti o con modificazioni reversibili, e assimilabili

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da eseguire secondo gli specifici criteri e modalità definite dal P.I.

CATEGORIA A.2 – Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico e ambientale intatti o parzialmente modificati e assimilabili; emergenze architettoniche ed edifici di valore storico o architettonico con modificazioni pesanti, e assimilabili

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento, da eseguire secondo gli specifici criteri e modalità definite dal P.I.

CATEGORIA A.3 – Edifici di valore tipologico/documentario, paesaggistico ed ambientale con modificazioni pesanti, o sostanzialmente modificati con poche tracce dell'impianto originario, e assimilabili

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione e ampliamento, da eseguire secondo gli specifici criteri e modalità definite dal P.I.

CATEGORIA A4- Edifici anche di recente costruzione avulsi dal tessuto storico di solo valore documentale anche se inseriti in vecchi impianti

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, abbattimento, ricostruzione e ampliamento, da eseguire secondo specifici criteri definiti dal P.I.

Il P.I., approfondendo le analisi dei manufatti e degli spazi aperti di pertinenza, potrà specificare, articolare o modificare tali categorie qui definite e sono comunque tenuti a dettagliarne la disciplina, in coerenza con quanto fissato.

Art. 9 - Elementi generali di vincolo e Fasce di rispetto

La sussistenza e conformazione dei vincoli di seguito elencato è legata al permanere dell'elemento che lo genera, eventuali modifiche nell'elemento generatore del vincolo determinano la conseguente modifica del vincolo stesso, da recepire in sede di P.I., senza che ciò determini variante al P.A.T.I.

La fascia di vincolo è riferita all'elemento areale anche se non zonizzato nel rispetto dei termini di applicazione previsti dalla normativa di riferimento.

Idrografia principale / Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Si tratta dei sedimi relativi all'idrografia pubblica dei fiumi, torrenti e canali anche ai fini di pulizia idraulica e di tutela di rischio.

Direttive

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904.

Prescrizioni e vincoli

Vale quanto previsto dai regolamenti di Polizia Idraulica vigenti, quali il R.D. 368/1904 per le opere di bonifica e il R.D. 523/1904 per le opere idrauliche, che in particolare prevedono l'inedificabilità assoluta di 10 m comprensivi della fascia di 4 m dall'unghia dell'argine o dal ciglio in cui sono vietate piantagioni e movimento del terreno.

La distanza può essere ridotta fino a m 4 previo parere dell'ente competente. In particolare laddove sussiste un vincolo idraulico, non è possibile realizzare alcun intervento, neppure se previsto dal vigente strumento urbanistico, tanto meno possono essere sanati casi per i quali sia stato richiesto un condono edilizio.

Gli interventi su fabbricati esistenti ed eventuali opere precarie dovranno ottenere preventivo autorizzazione idraulica degli enti competenti.

Viabilità /fasce di rispetto – D. LGS. N. 285/1992 E D.P.R. 495/1992

Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di protezione e rispetto.

Direttive

Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e verifica tutte le fasce di rispetto sulla base della legislazione vigente, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.

Prescrizioni e vincoli

Per le fasce di rispetto delle strade valgono le disposizioni specifiche di cui al D.Lgs. n. 285/1992, Nuovo Codice della Strada.

Generalmente all'interno delle fasce di rispetto non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentiti solamente:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili;
- la realizzazione di manufatti ed impianti pubblici o a servizio pubblico;
- la costruzione, a titolo precario, di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.).

Cimiteri/fasce di rispetto – T.U. Leggi sanitarie – R.D. 1265/1934

Aree ed impianti vincolati ai sensi del Regio Decreto n. 1265 del 1934 e successive modifiche ed integrazioni.

Direttive

Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

Il P.I. individua gli edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela di cui al presente articolo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

A norma dell'art. 36 della L.R. 11/2004, la demolizione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto di cui al presente articolo e finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela, determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio. A norma dell'art. 37 della L.R. 11/2004, con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, di cui al presente articolo, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica,

previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Prescrizioni e vincoli

All'interno delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative l'edificabilità di cui all'art. 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono consentite nuove edificazioni salvo le opere relative ai cimiteri e relativi servizi e i parcheggi.

Pozzi di prelievo per uso idropotabile / fasce di rispetto – D. LGS. 152/2006

Trattasi delle risorse idropotabili rientranti nella disciplina della Direttiva 2000/60/CE del 23/10/2000, del Decreto Legislativo 152/2006 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque e relative fasce di rispetto.

Direttive

Il P.I. completa ed aggiorna il censimento delle risorse idropotabili e le relative fasce di rispetto.

Prescrizioni e vincoli

1. In riferimento al D.Lgs. 152/2006, il P.A.T.I. recepisce le disposizioni dell'autorità d'ambito che individua nello specifico i pozzi di prelievo per uso idropotabile ed una fascia di rispetto individuata da un raggio di metri 200 con centro sul pozzo nella quale sono vietate le seguenti attività o destinazioni:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi organici;
 - c) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - d) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - e) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - f) aree ad uso cimiteriale;
 - g) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - h) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - i) gestione di rifiuti;
 - j) stoccaggio di prodotti ovvero di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive,
 - k) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - l) pozzi perdenti,
 - m) pascolo e stabulazione bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Art. 10 – Elementi generatori di vincolo**Zone Militari**

Trattasi di vincoli all'edificazione derivanti da una servitù militare.

Direttive

Il P.I. provvede ad aggiornare le aree soggette a vincolo e a farne rispettare gli eventuali divieti.

Prescrizioni

Il P.I. individua gli eventuali edifici soggetti a demolizione finalizzata a conseguire gli obiettivi di tutela e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione delle compensazioni urbanistiche.

Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Trattasi di impianti in aree di cui alla L.R. n. 29/1993; L. n. 36/2001; D. Lgs. n. 259/2003; D.P.C.M. 8 Luglio 2003; L.R. 11/2004, art. 13.

Direttive

Gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico vanno localizzate nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, della salute pubblica, con particolare riguardo ai siti sensibili (attrezzature scolastiche, aree verdi di uso pubblico, ecc.), della sicurezza e degli obiettivi di pianificazione urbanistica, comunque in coerenza con le direttive del D.Lgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Prescrizioni

Il P.I.

- prevede l'azzonamento del territorio in funzione delle possibilità di insediamenti di nuovi impianti;
- individua gli ambiti ove la localizzazione è vietata in quanto riconducibile ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, monumentale storico architettonico e funzionale;
- individua gli ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessata da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenzione di concetto termico e di migliore servizio alle utenze.

Allevamenti zootecnici intensivi

Edifici adibiti ad allevamenti zootecnici intensivi, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R.3178/2004 (Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004) lettera d - Edificabilità zone agricole, modificata con D.D.R. n. 168 del 31 maggio 2007 e con D.G.R. n. 3650 del 25 novembre 2008 e dalla D.G.R. 329/2010.

La fascia di rispetto degli allevamenti è considerata come vincolo dinamico non cogente ma ricognitivo, la cui ampiezza può variare fra 50 e 700 metri e deve essere calcolata sulla base dei parametri di legge sussistenti al momento di richiesta dell'intervento.

Direttive

Il P.A.T.I. individua gli "Allevamenti zootecnici intensivi nonché le strutture agricole produttive superiori alla classe dimensionale 1". Rispetto a tali attrezzature si applicano le specifiche disposizioni di cui agli atti di indirizzo della L.R.11/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Il P.I., accerterà in modo puntuale gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti, aggiornando il censimento effettuato dal P.A.T.I. sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, e della consistenza potenziale degli allevamenti, prendendo in considerazione tutti i parametri dei vigenti Atti di indirizzo, lettera d), punto 5, al fine di individuare le rispettive fasce di rispetto generate dai medesimi e determinare le distanze minime reciproche dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali.". Tale aggiornamento non costituisce varianti al P.A.T.I..

Prescrizioni e vincoli

Il P.I., per quelle situazioni di incompatibilità tra allevamenti e insediamenti residenziali esistenti evidenziate dal P.A.T.I., laddove non sussistono le distanze minime reciproche, fissate dalla legge, dai limiti delle zone agricole, dai confini di proprietà, dalle abitazioni non aziendali può:

- rinviare a specifici accordi e convenzioni con i proprietari degli allevamenti esistenti per la realizzazione di interventi di riqualificazione impiantistica, attuati con l'adozione delle "migliori tecniche disponibili", al fine di migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale, con riferimento anche agli abbattitori di odori, in base a quanto previsto dalla citata DGR n. 3178/2004, lettera d), punto 5, par. 7 bis);
- disciplinare, previo accordo con i titolari, i criteri e le modalità del trasferimento, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.".

Il P.I. provvede inoltre ad individuare:

- gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio, qualora ricorrano le condizioni di legge, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali di cui alle presenti norme.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere ai sensi del comma 9 bis, del punto 5, lettera d degli Atti di Indirizzo di cui alla D.G.R. n. 856/2012, nuovi sviluppi insediativi o trasformazioni urbanistiche; comprese le aree di edificazione diffusa, ricadenti parzialmente o totalmente nelle fasce di rispetto degli allevamenti esistenti, purché l'efficacia di tali previsioni sia esplicitamente subordinata al trasferimento, alla dismissione o alla variazione in riduzione della classe dimensionale degli stessi, attraverso il ricorso agli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e degli accordi pubblico-privato.

Tali condizioni di efficacia devono essere riportate nella normativa dello strumento urbanistico e puntualmente richiamate nei certificati di destinazione urbanistica.

Il P.I., disciplina le modalità di rilascio del Credito Edilizio nelle aree di dismissione, che dovrà avvenire comunque sulla base della formazione di PUA, proposti dagli aventi titolo, da sottoporre ad esame, tenuto conto della vetustà dell'allevamento, dell'entità e del tipo di conduzione, dell'impatto paesaggistico ed igienico-sanitario, e delle direttive impartite di cui al presente articolo.

Il P.I. individua i criteri per l'assegnazione, anche differenziata, dei Crediti Edilizi agli edifici oggetto di demolizione in seguito alla dismissione degli allevamenti zootecnici intensivi, disciplinando il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito stesso. Il Credito Edilizio potrà essere utilizzato nell'area di dismissione o in altra zona posta anche in A.T.O. diversi.

Cave attive

Trattasi di aree di sedime di cave autorizzate. L'attività di cava è disciplinata dal DPR 128/1959, dalla L.R. 44/82 e dal Piano Regionale delle Attività di Cava (P.R.A.C.).

Direttive

Il Piano degli Interventi aggiorna il censimento delle cave autorizzate, ne recepisce il perimetro e prevede la distanza che le cave devono mantenere da edifici pubblici e privati non disabilitati ai sensi del DPR 09/04/1959 n. 128 - art. 104.

Capo IV° INVARIANTI

Invarianti

Le invarianti sono indicate nella tav. 2 -"Carta delle Invarianti" del P.A.T.I..e sono costituite da elementi la cui presenza, in atto o in prospettiva, è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di piano quali:

- caratteristiche morfologiche ed ambientali uniche in relazione al paesaggio;
- permanenza e/o identità storiche, strutturali o particolarmente caratterizzanti del territorio, non trasformabili almeno nei tempi considerati dal P.A.T.I.;
- elementi di rilevante carattere strategico.

Alcuni elementi tra invarianti possono costituire anche delle fragilità, in quanto hanno specifici aspetti/componenti che li caratterizzano che non sono trasformabili.

Art. 11 – Invarianti di natura geologica

Le invarianti "geologiche" individuate internamente al P.A.T.I. rappresentano ambiti territoriali di particolare interesse scientifico dove, vista la loro importanza geologica o geomorfologica, non devono essere previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. Tali elementi, areali o puntuali, sono rappresentati da:

- Doline e Grotte Verticali;
- Sorgenti;
- Geositi.

Doline e Grotte Verticali

Trattasi di ambiti o di elementi aventi valore naturalistico di livello regionale quali le grotte così come definite nell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 54, e censite nel catasto regionale di cui alla D.G.R. 27 febbraio 1987, n. 838 e successive modifiche ed integrazioni, i monumenti geologici, arene naturali, doline, forre, grotte.

Direttive

Il P.I. completa la localizzazione degli ambiti ed elementi previsti dal presente articolo sulla base degli aggiornamenti del catasto regionale e gradua le misure di valorizzazione e tutela in relazione all'importanza dei siti, sentite le associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione Veneto.

Prescrizioni e vincoli

In detti ambiti o elementi sono vietati:

- a) l'occlusione e/o la chiusura totale o parziale degli ingressi;
- b) l'alterazione morfologica interna ed esterna;
- c) l'asportazione di campioni di emergenze geomorfologiche, faunistiche e floristiche senza autorizzazione delle autorità competenti alla tutela;
- d) l'edificazione e la realizzazione di opere o movimenti di terra non previamente autorizzate dalle autorità competenti alla tutela;
- e) la variazione del profilo dei pendii e delle scarpate.

Nelle aree e siti vincolati dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti secondo le definizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

Sorgenti

Trattasi di sorgenti che costituiscono elementi puntuali significativi della storia e dell'ambientazione naturalistica della risorsa idrica.

Direttive

Il Piano degli Interventi censisce e tutela le sorgenti, ed inoltre:

- a) prevede opportune misure di tutela in particolar modo rivolte ad evitare l'inquinamento delle acque e dei terreni circostanti, nonché misure per la protezione della fauna e della flora esistenti, le opere accessorie e pertinenti ed i contesti;
- b) elabora idonee iniziative per rivitalizzare gli ambiti interessati dalle sorgenti anche con operazioni di rimboschimento;
- c) indica criteri per la promozione didattico-culturale dei luoghi e per la fruizione legata al tempo libero anche con la previsione di anelli verdi di congiungimento dei diversi ambienti naturalistici. A tal fine prevede l'adattamento di edifici esistenti o ne prevede di nuovi per ricavare servizi a sostegno dell'iniziativa.

Prescrizioni e vincoli

Sono ammessi interventi di recupero e valorizzazione esclusivamente con tecniche ecocompatibili e di ingegneria naturalistica.

Sono vietati interventi edilizi ed infrastrutturali in assenza di opere di mitigazione, per una fascia di larghezza pari a 20 ml. dai confini delle aree interessate. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006.

Geositi

Un Geosito è un bene naturale non rinnovabile. Con il termine Geositi si indicano i beni geologici-geomorfologici di un territorio intesi quali elementi di pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico. Quelle architetture naturali, o singolarità del paesaggio, che testimoniano i processi che hanno formato e modellato il nostro pianeta. I Geositi rappresentati ed approvati dal Servizio Geologico Regionale sono 1 - Valle delle Sfingi (G005), 2 - Covoli di Velo (G006), 3 - Covolo di Camposilvano (G027) , 4 – Purga di Velo (G035).

All'interno di tali aree il P.A.T.I. tutela e prevede:

- la manutenzione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque;
- il mantenimento dell'assetto e delle pendenze del suolo, così come definito dalle sistemazioni agropastorali tradizionali
- la manutenzione, il recupero e l'eventuale ripristino delle malghe e dei relativi muri di contenimento dei sentieri attraverso materiali e tecniche tipiche della tradizione locale;
- la rimozione, o quantomeno la mitigazione dell'impatto visivo, degli elementi esterni e/o in contrasto con il paesaggio.
- le strutture storiche del territorio;
- tutti gli elementi e segni identificativi che appartengono alla dimensione storica del paesaggio (sistemazioni agricole tradizionali, esemplari vegetali isolati, siepi, alberi capitozzati, antichi muri di recinzione e contenimento, fossati, capezzagne e altri percorsi storici).

Nelle aree dei geositi non sono consentite

- modifiche alla morfologia dei terreni, né i miglioramenti fondiari che le determinino;
- la realizzazione di nuovi edifici e costruzioni non amovibili;
- la realizzazione di cave, discariche e depositi;
- l'installazione di impianti elettrici e di comunicazione elettronica;
- la realizzazione di reti tecnologiche e reti aeree ed impianti puntuali.

Art. 12 - Invarianti di natura paesaggistica

Le invarianti di natura paesaggistica sono quegli elementi “che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti”.

Tali elementi sono rappresentati da:

- alberi monumentali;

Il P.A.T.I. tutela il contesto territoriale in cui si inseriscono gli elementi di interesse, anche per il potenziamento della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento del sistema montano e degli ambiti di specifico interesse naturalistico.

In tali ambiti di invariante paesaggistica :

- Il P.I. individua le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici , visivi, olfattivi o di altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico;
- il P.I., con il permanere degli effetti di disturbo, valuta e precisa, in base alle specifiche situazioni, le azioni di mitigazione da apportare (ad esempio l'inserimento di fasce tampone, schermi vegetali, ecc.), limitando gli interventi alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sino all'attuazione delle stesse;
- il P.I. promuove e incentiva l'organizzazione e la sistemazione delle parti di territorio aperto interessato dalla presenza di infrastrutture viarie di distribuzione territoriale ed extraurbana, che esercitano impatti negativi al fine di:
 - ridisegnare il paesaggio rispetto all'elemento infrastrutturale inserito, riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboschimento dei fondi;
 - mitigare l'impatto visivo, acustico e da polveri legato alle infrastrutture, in particolare rispetto agli insediamenti esistenti, attraverso la predisposizione;
 - individua i principali elementi vegetazionali che caratterizzano il paesaggio collinare e montano, costituiti da piantumazioni spontanee.

Alberi monumentali

Il P.A.T.I. individua nei suoi elaborati gli alberi monumentali (grande albero) di cui alla pubblicazione “Grandi alberi dell'area veronese – anno 1987” realizzata dal WWF in collaborazione con la Regione Veneto. La simbologia adottata negli elaborati grafici del P.A.T.I. indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica.

Direttive

Il P.I., sulla base delle previsioni del P.A.T.I., provvede ad aggiornare e normare, anche con prescrizioni, la localizzazione di tale patrimonio e prevedono l'eventuale completamento o integrazione dell'individuazione degli alberi monumentali presenti sul territorio.

Prescrizioni

Sono vietati tutti gli interventi che possano compromettere l'integrità delle alberature con particolare riguardo all'apparato radicale. E' vietato a chiunque abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali tutelati dalla L.R. 20/2002, se non con le procedure ivi previste.

L'area di pertinenza delle piante abbattute senza l'autorizzazione di cui al precedente comma non può essere utilizzata per diversa destinazione urbanistica ed edilizia.

Le azioni da svolgere per la tutela di questi monumenti naturali individuati, sono da disciplinare nel P.I. e sono mirate al recupero e alla valorizzazione anche delle loro relazioni fisico ambientali e storico-architettoniche con il loro territorio circostante (scoli, filari alberati, broli, tracciati, manufatti, ecc.) e alla tutela dei rapporti visuali tra gli alberi, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali ed antropici del territorio circostante, ecc..

Art. 13 - Invarianti di natura ambientale

Sono aree che rivestono importanza strategica per la conservazione della biodiversità; quali componenti strutturanti la rete ecologica territoriale.

Aree ad elevate biodiversità costituite dai Vaj

Il P.A.T.I. promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di sostegno di aree boscate e a prato-pascolo, di valorizzazione di biodiversità animale e vegetale, di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Qualora si ravvivasse la comprovata necessità di realizzare ulteriori strutture, queste dovranno essere preferibilmente localizzate nelle aree marginali di tali aree, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzii impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di mitigazione e compensazione, da realizzarsi contestualmente all'opera.

I P.I. Dovranno prevedere specifiche misure di tutela, in particolare, anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti tali ambiti.

Gli interventi previsti dal P.A.T.I. E dalla normativa vigente in zona agricola sono assoggettati a procedura di verifica ai sensi della DGRV 3173/2006, dove verranno puntualmente definite le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.

Il tali aree i Piani degli Interventi:

- mantengono e salvaguardano le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuovono il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente;
- sviluppano le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna.
- Salvaguardano e favoriscono lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostruzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d'acqua, ecc.)

- prevedono che le eventuali strutture edilizie rustiche funzionali all'attività agricola vengano preferibilmente collocate in adiacenza a fabbricati esistenti, promuovendo anche il riordino degli aggregati esistenti.

Il P.I. favorisce la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio.

Art. 14 - Invarianti di natura storico – monumentale

Le invarianti di natura “storico – monumentale” individuate internamente al P.A.T.I. rappresentano elementi territoriali di particolare interesse storico dove, vista la loro importanza culturale, non devono essere previsti interventi di trasformazione se non per loro conservazione, valorizzazione e tutela. Tali elementi, lineari o puntuali, sono rappresentati da:

- Patrimonio storico – monumentale;
- Trincee;
- Strade militari;

Direttive

I P.I., completano la ricognizione dei manufatti che documentano la storia del territorio, prevedendo il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche originarie e con la salvaguardia degli elementi significativi dal punto di vista storico documentale.

I P.I. definiscono specifica disciplina volta a tutelare e valorizzare le invarianti di natura storico monumentale nel rispetto e per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative o altre iniziative di carattere turistico conoscitivo.

Art. 15 - Invarianti di natura agricolo-produttiva

Si considerano invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti territoriali caratterizzati da specifici aspetti vocazionali o strutturali che li distinguono, la cui tutela e salvaguardia risultano fondamentali al mantenimento dei valori essenziali degli stessi. In tali territori non vanno previsti interventi di trasformazione se non per la loro conservazione, valorizzazione e tutela. In tali ambiti sono comunque consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo delle aziende agricole esistenti da determinarsi con specificità normativa comunale.

Aree delle malghe

Il PATI individua gli Ambiti di malga dove sono presenti malghe “attive” e dove i pascoli sono condotti ancora con le tecniche tradizionali. Tale contesto costituisce invariante da tutelare e valorizzare per

quegli elementi di caratterizzazione significativa che ne compongono e connotano l'insieme del suo pregio paesaggistico-ambientale e agricolo-produttivo.

Direttive

In tale ambito sono ammessi tutti gli interventi previsti dalla normativa del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia.

Eventuali interventi edificatori, miglioramenti fondiari, interventi di ampliamento della viabilità esistente e di nuova previsione, o in generale interventi di trasformazione del territorio devono essere localizzati, dimensionati e progettati:

- in modo da non nascondere eventuali emergenze o punti di riferimento significativi;
- secondo tipologie e criteri coerenti con il contesto e con la composizione generale del paesaggio, al fine di non alterarne negativamente l'assetto percettivo, eventuali impatti negativi vanno opportunamente schermati/mitigati.

I.P.I.:

- favoriscono la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopedonali connessi con gli insediamenti, e, dove possibile, l'individuazione e idonea attrezzatura di punti panoramici o rilevanti per la percezione del paesaggio;
- promuovono le attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;
- individuano, tutelano, recuperano e valorizzano gli elementi che rivestono particolare valenza dal punto di vista storico-paesaggistico e quelli caratterizzanti la struttura agricola tradizionale del territorio (reticolo dei corsi d'acqua, manufatti storici, viabilità vicinale, sistemazioni agricole tradizionali, ecc.);
- promuovono la riqualificazione di eventuali parti incoerenti, con rimozione degli elementi di degrado ambientale;
- promuovono la rimozione e/o mitigazione degli impatti visivi, acustici, olfattivi legati a manufatti/fabbricati/attività non coerenti presenti nel territorio;
- favoriscono la riqualificazione di aree con sistemazioni incoerenti e dei fabbricati fatiscenti o detrattori di qualità.

Aree con prevalenza di castagni

Si tratta di zona agricola comprendente ambiti con presenza di colture di pregio e/o agricole tradizionali che oltre alla funzione agricolo produttiva hanno funzione di conservazione del paesaggio agricolo tradizionale.

Direttive

Il P.A.T.I. individua, all'interno del territorio agricolo il principale ambito di prevalente produzione delle castagne tali aree costituiscono invariante da tutelare e valorizzare quale elemento significativo che compone e connota la produzione agricola.

Gli interventi di trasformazione del territorio agricolo sono consentiti ma devono rispettare, per quanto possibile, i caratteri ambientali definiti dalla morfologia dei luoghi, dagli insediamenti rurali, dai sentieri,

dalle capezzagne, dai corsi d'acqua, ecc. e garantire il mantenimento e sviluppo delle funzioni agricole produttive eventualmente presenti.

Vanno salvaguardate per quanto possibile la tessitura dei fondi e delle visuali delle aree agricole integre e deve essere garantito il recupero dei luoghi degradati o in contrasto con il carattere paesaggistico, geologico, idraulico dell'ambiente; la trasformazione del suolo deve garantire dunque la riqualificazione e tutela degli ecosistemi naturali, con l'obiettivo di mantenere e valorizzare le risorse locali.

Vanno incentivate le attività economiche che si svolgano in modo compatibile e coerente con l'ambiente e la conservazione della natura (agricoltura biologica, agriturismo, attività connesse con la fruizione turistico ricreativa del territorio aperto, ecc.), nel rispetto del progetto del P.A.T.I. Sono comunque consentite le opere necessarie per il soddisfacimento dei bisogni idropotabili e le opere di difesa idrogeologica.

Il P.I. valuta le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti, per la realizzazione di:

- infrastrutture stradali o impianti tecnologici di interesse pubblico,
- Interventi per la riqualificazione ambientale e paesaggistica (parchi agrari, boschi di pianura, eliminazione di elementi detrattori di qualità, fasce tampone e barriere di mitigazione per elementi ad impatto negativo sul contesto ambientale, ecc.),
- interventi per la fruizione turistico-ricreativa del territorio agricolo;

il P.I. in merito alla tutela ambientale promuove le seguenti azioni:

- Recupero e riqualificazione dei sentieri e delle strade agrarie, anche se poco utilizzate, che potranno essere aperte all'uso pubblico, sulla base di apposita convenzione, ed essere utilizzate, oltre che per gli usi agricoli, anche per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; in tale caso i percorsi devono essere sistemati con fondo stradale naturale;
- Interventi di manutenzione delle sedi stradali esistenti;
- La vegetazione non produttiva (siepi, alberature autoctone, zone boschive, ecc.) deve essere salvaguardata in quanto elemento caratterizzante il paesaggio.

CAPO V° FRAGILITA'**Fragilità geologica, idrogeologica e idraulica**

Le fragilità sono indicate in particolare nella tav. 3 “Carta delle Fragilità” e sono costituite da elementi o parti del territorio caratterizzate da una certa soglia di rischio rispetto agli insediamenti e all'ambiente.

La progettazione degli interventi edificatori e di sistemazione dei terreni deve sempre attenersi alle norme tecniche emanate con D.M. 11/03/1988 riguardante le “Indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”, nonché al DM 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le costruzioni” e alla sua revisione generale mediante DM 14/01/2008.

Art. 16 - Compatibilità geologica ai fini edificatori

Sulla base delle analisi, la classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle possibili problematiche relative alla stabilità dei versanti nelle aree collinari, ai possibili effetti di inquinamento delle acque sotterranee, alla compressibilità dei terreni, alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, ai possibili sprofondamenti per la presenza di cavità di dissoluzione carsica o di origine antropica, alla erodibilità di sponde fluviali, alla esondabilità dei corsi d'acqua, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche, alla salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche, alla protezione delle fonti di energia e delle risorse naturali.

Sulla base della normativa vigente (L.R. 11/2004, D.M. 14/01/2008 Testo Unico delle Costruzioni), degli studi effettuati e della classificazione proposta, il PAT ha individuate le tipologie di tutela, a cui corrispondono le limitazioni all'attività edificatoria che seguono:

Aree idonee

Trattasi delle aree prative sub pianeggianti e/o lievemente ondulate caratterizzate da basse pendenze inferiori a 15°, con terreni di fondazione distinti da buone caratteristiche geotecniche e dove non vi sono condizioni di rischio geologico-idraulico per cui non si hanno limiti all'edificazione. In queste aree sono obbligatorie le indagini geognostiche previste della legislazione vigente.

Gli interventi edilizi potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano di Tutela delle Acque Approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Regione Veneto N.107 del 5 novembre 2009.

Tali aree devono essere monitorate con particolare attenzione nel P.I. mediante indagine di dettaglio di tipo geotecnico estese all'area interessata dal P.A.T.I. con indagini dirette tali da valutare le prescrizioni da fornire ai progettisti sia nella fase di interventi puntuali che estesi a grandi aree.

In tali aree l'edificabilità è possibile, ma data la particolare fragilità del territorio, richiede la redazione di indagini geologiche e geotecniche secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DM 14/01/2008), finalizzate a definire le modalità di realizzazione delle opere per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, nonché dell'edificato e delle infrastrutture adiacenti.

Aree idonee a condizione

Sono aree le cui caratteristiche litologiche, geomorfologiche od idrogeologiche presentano parziali limitazioni all'edificazione e richiedono specifici studi e indagini geologiche/idrogeologiche per ogni tipo di intervento urbanistico che necessiti di concessione e/o autorizzazione edilizia al fine di valutare la fattibilità delle opere, le modalità esecutive degli interventi e la messa in sicurezza di altri edifici o infrastrutture adiacenti.

Le indagini per la caratterizzazione del sito, per la definizione del modello geologico e per la modellazione geotecnica dei terreni interessati dagli interventi dovrà essere ottenuta attraverso studi e indagini commisurate all'importanza, all'estensione e alla tipologia delle opere riferite al contesto geologico e morfologico locale. Dovranno anche essere valutati, sia dal punto di vista geologico che geotecnico ed idrogeologico, gli effetti che gli interventi potranno produrre sull'ambiente circostante in tutte le fasi di realizzazione e ad opera ultimata, facendo particolare riferimento alle opere al contorno. In tali aree l'edificabilità è limitata in rapporto con le risultanze dell'indagine ed in particolare si è suddiviso, in:

01 Aree idonee a condizione per vulnerabilità idrogeologica medio bassa;**02 Aree idonee a condizione per carsismo, elevate vulnerabilità idrogeologiche**

Nel merito della pericolosità sismica i P.I. dovranno prevedere delle tavole secondo la più recente normativa nel settore della microzonazione sismica.

In questa fase si dovrà tener conto delle caratteristiche geologiche e strutturali, della morfologia e dei rapporti tra depositi di copertura e substrato e alla distribuzione delle aree in studio, ricostruite le sezioni geologico-tecniche utili a prime considerazioni sulla pericolosità sismica locale. In relazione agli effetti dovuti ad una sollecitazione sismica, gli aspetti geologici e geomorfologici che saranno da considerare nella zonizzazione sismica sono:

1. amplificazione per effetti topografici e morfologici. Sono discontinuità morfologiche che possono comportare l'amplificazione del moto del suolo connessa con la focalizzazione delle onde sismiche, quali:

- pendii con inclinazione $>15^\circ$ e dislivello superiore a circa 30 metri;
- bordi di terrazzo o zone di ciglio ($H > 10$ metri);
- creste rocciose sottili (larghezza di cresta molto inferiore alla larghezza alla base e pendenza media $>30^\circ$).

2. amplificazione per effetti litologici. L'amplificazione è legata in primo luogo a differenze di rigidità sismica tra substrato e copertura e secondariamente alla conformazione geometrica con conseguenti fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche: valli fluviali, conoidi, falde di detrito, ammassi rocciosi molto fratturati;

3. amplificazioni per morfologie sepolte. In questo caso il fenomeno di amplificazione è generato a causa di un substrato roccioso con morfologia sepolta molto accidentata. Ciò può produrre anche fenomeni di focalizzazione delle onde sismiche.

Le tavole di microzonazione sismica realizzate distinguono:

- Zone stabili suscettibili di amplificazione, nelle quali sono attese amplificazione del moto sismico, come effetto della situazione litostratigrafia e morfologica locale
- Zone suscettibili di instabilità, nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazioni permanenti del territorio.

01 Idoneo a condizione per vulnerabilità idrogeologica medio bassa

Sono aree caratterizzate da pendenze medie comprese tra 15° e 30°. Trattasi delle aree in parte carsificate, di vulnerabilità intrinseca delle falde sotterranee medio-bassa.

Queste aree sono potenzialmente soggette a caduta massi, ogni singolo intervento, anche minimo, andrà quindi accompagnato da adeguata relazione geologica-geotecnica e geomeccanica che includa in caso di necessità indagini, verifiche e rilievi geomeccanici specialistici, verifiche di stabilità, verifiche al rotolamento dei massi, progettazione di opere di messa in sicurezza attiva o passiva.

In queste zone le relazioni geologiche e geomeccaniche dovranno valutare le condizioni geomorfologiche di dettaglio e i fenomeni di erosione attiva, andrà valutata anche la stabilità dell'opera in progetto in relazione a fenomeni di scalzamento o erosione concentrate.

Le relazioni specifiche dovranno valutare anche eventuali fenomeni di erosione fluviale.

In situazioni nelle quali sono possibili fenomeni di erosione o di scalzamento da parte di acque di scorrimento superficiale le fondazioni devono essere poste a profondità tale da non risentire di questi fenomeni o devono essere adeguatamente difese.

Le relazioni geologiche-geotecniche dovranno valutare anche i rischi che nuovi insediamenti possono procurare sullo svilupparsi dell'erosione e prevedere eventuali sistemi di difesa e mitigazione.

02 Idoneo a condizione per carsismo, elevata vulnerabilità idrogeologica:

Sono aree caratterizzate da pendenze medie comprese tra 15° e 30°. Trattasi delle aree altamente carsificate e di elevata vulnerabilità intrinseca delle falde sotterranee.

Direttive

Il P.I., sulla base del grado di vulnerabilità intrinseca provvederà a disciplinare la progettazione e la localizzazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione del P.A.T. I.

Prescrizioni e vincoli

lo spargimento dei liquami zootecnici, deve essere subordinato ad un piano di concimazione, secondo le modalità indicate nelle linee guida contenute nella D.G.R.V. 3/08/1993 n. 3782 e successive modificazioni. In attesa dell'approvazione dei P.I. gli interventi di tipo urbanistico ed edilizio e le opere di miglioramento fondiario, anche di tipo agronomico, in grado di incidere sull'oggetto di tutela di cui al presente articolo, dovranno essere compatibili con il grado di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi indicato nelle direttive che precedono. I progetti di P.U.A. e gli interventi edilizi di cui alle lett. d), e) ed f), comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano Regionale di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R. n.107 del 5 novembre 2009. A tal fine, nella relazione geologica allegata al progetto, dovrà essere:

- a) dato esplicitamente atto del rispetto delle presenti direttive e prescrizioni;
- b) precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi;
- c) illustrate, anche progettualmente, le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

Nelle aree a vulnerabilità intrinseca alta, elevata ed estremamente elevata si predispone quanto segue:

- 1) che si adottino sistemi di smaltimento dei reflui domestici atti a impedire l'apporto di inquinanti verso le falde idriche sotterranee: a tal fine il P.I. dovrà predisporre un regolamento comunale di

smaltimento dei reflui distinto nelle diverse aree del territorio comunale che permetta la necessaria depurazione prima dell'immissione nel suolo o nelle acque superficiali o, laddove impossibilitati al loro asporto totale e trasporto in idoneo impianto di depurazione.

- 2) che siano precluse in queste aree la realizzazione di centri di pericolo che possono pregiudicare la qualità delle acque sotterranee quali: discariche, industrie a rischio, stoccaggio temporaneo dei rifiuti, depuratori, vasche e cisterne con stoccaggio di materiali liquidi pericolosi.

Si prescrive inoltre:

- 3) siano attivati dei dispositivi di monitoraggio delle acque sotterranee a cura e a spese dei soggetti abilitati ad intervenire;
- 4) che si adottino sistemi di smaltimento dei reflui domestici atti a impedire l'apporto di inquinanti verso le falde idriche sotterranee: a tal fine il P.I. dovrà predisporre un regolamento comunale di smaltimento dei reflui distinto nelle diverse aree del territorio comunale che permetta la necessaria depurazione prima dell'immissione nel suolo o nelle acque superficiali o, laddove impossibilitati al loro asporto totale e trasporto in idoneo impianto di depurazione.
- 5) Lo spargimento dei liquami zootecnici, deve essere subordinato ad un piano di concimazione secondo le modalità indicate nelle linee guida previste dal Piano di Tutela delle Acque

Il P.I. stabilisce all'interno dell'area individuata che venga effettuato il censimento analitico dei seguenti centri di pericolo potenziale:

1. allevamenti zootecnici;
2. aree a spandimento liquami zootecnici
3. depositi e stoccaggi di materiali pericolosi
4. cisterne e depositi di materiali liquidi
5. pozzi dismessi
6. attività antropiche pericolose

Gli interventi edilizi potranno essere autorizzati e/o assentiti a condizione che rispettino le previsioni del Piano di Tutela delle Acque approvato con la Delibera del Consiglio Regionale della Regione Veneto N.107 del 5 novembre 2009. A tal fine, nella relazione geologica allegata al progetto, dovrà essere:

- a) dato esplicitamente atto del rispetto delle presenti direttive e prescrizioni;
- b) precisate le opere incidenti sulla vulnerabilità degli acquiferi;
- c) illustrate, anche progettualmente, le misure di tutela, salvaguardia e mitigazione proposte.

In generale si predispongono quanto segue:

- 1) che si adottino sistemi di smaltimento dei reflui domestici atti a impedire l'apporto di inquinanti verso le falde idriche sotterranee: a tal fine il P.I. dovrà predisporre un regolamento comunale di smaltimento dei reflui distinto nelle diverse aree del territorio comunale che permetta la necessaria depurazione prima dell'immissione nel suolo o nelle acque superficiali o, laddove impossibilitati al loro asporto totale e trasporto in idoneo impianto di depurazione;
- 2) che siano precluse in queste aree la realizzazione di centri di pericolo che possono pregiudicare la qualità delle acque sotterranee quali: stoccaggio temporaneo dei rifiuti, depuratori, vasche e cisterne con stoccaggio di materiali liquidi pericolosi come previsto da normativa vigente;

3) lo spargimento dei liquami zootecnici, deve essere subordinato ad un piano di concimazione, secondo le modalità indicate nelle linee guida previste dal Piano di Tutela delle Acque.

Aree non idonee

Aree molto esposte al rischio geologico – idraulico

La nuova edificabilità è preclusa per l'elevatissima penalizzazione a causa di elevata pendenza dei versanti e dei versanti delle vallecole e di elevato carsismo, con infiltrazione diffusa e alta trasmissività nel sottosuolo ed elevata vulnerabilità idrogeologica, per la salvaguardia di singolarità geologiche, geomorfologiche, paleontologiche o mineralogiche salvo che nell'ambito di cave dove sono possibili gli interventi ammessi dalla specifica normativa.

In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:

- gli interventi sull'esistente di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) con esclusione di demolizioni e ricostruzioni non in loco o che comportino variazioni di sedime;
- gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'art. 44, comma 4, lett. a) purché in aderenza al fabbricato esistente e nel rispetto dei caratteri tipologici prescritti per il territorio agricolo .

I P.I., sulla base di eventuali analisi geologico idrauliche puntuali, possono precisare ed eventualmente ricalibrare, i limiti di zona, rappresentati nelle tav. 3, giustificando le diversità mediante adeguata documentazione geologico-tecnica allegata ai P.I. stessi.

Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

Art. 17 - Zone omogenee in prospettiva sismica

Territori interessati dall'acquisizione di informazioni sotto l'aspetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, strutturale e geotecnico relativi agli effetti dei terremoti storici e di cui è stata definita una pericolosità sismica-locale, al fine di classificare le "aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche ed aree suscettibili di instabilità".

Ogni intervento in tali aree deve essere corredato da uno studio di compatibilità sismica che sarà costituito dalla verifica della conciliabilità della trasformazione prevista con le indicazioni derivanti dalla caratterizzazione geologica, geomorfologica ed idrogeologica del territorio in esame. La redazione dello studio di compatibilità sismica dovrà prevedere numero e tipologia di misure da effettuarsi, opportunamente integrate, se ritenute necessarie, da indagini dirette e prove di laboratorio commisurate alle caratteristiche geologiche, all'importanza dell'opera ed alle dimensioni dell'area in esame.

Aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche

Il P.A.T.I. effettua una mappatura del territorio nella quale è attesa l'amplificazione del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico-locale e definisce tali aree come "stabili suscettibili di amplificazioni sismiche".

Prescrizioni

Per tali aree va effettuato uno studio finalizzato alla determinazione della profondità del bedrock sismico in funzione della definizione del periodo proprio di vibrazione del sottosuolo ed alla definizione di profili di Vs30, unitamente alla valutazione degli effetti morfologici.

Aree suscettibili di instabilità

Il P.A.T.I. Individua le aree nelle quali gli effetti sismici attesi e predominanti sono riconducibili a deformazione del territorio. Le principali cause di instabilità sono: instabilità del versante, liquefazioni, faglie attive, cedimenti differenziali, possibile presenza di aree suscettibili di instabilità per cedimento in aree carsiche.

Prescrizioni

Per tali aree va effettuato uno studio degli eventuali effetti di cui al precedente paragrafo "Aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche" e uno specifico studio finalizzato all'individuazione degli ambiti potenzialmente soggetti ad instabilità utilizzando come parametri di riferimento quelli stabiliti dalla vigente normativa tecnica sulle costruzioni.

Art. 18 - Aree soggette a dissesto idrogeologico

Area di frana

Trattasi di aree interessate da possibile fenomeno franoso.

In queste aree soggette a fenomeni franosi o soggette a caduta massi, incluse o meno tra Aree a rischio frana in riferimento al PAI, le relazioni geologiche e geotecniche andranno accompagnate da uno studio geomorfologico di dettaglio e da adeguate verifiche di stabilità dei versanti in relazione al tipo di intervento proposto.

1. Al fine di non incrementare in modo apprezzabile le condizioni di pericolo da frana o da colata detritica rilevabili in questi ambiti tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti devono comunque essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di equilibrio idrogeologico dei versanti;
- b. migliorare o non peggiorare le condizioni di stabilità dei suoli e di sicurezza del territorio;
- c. non aumentare significativamente il pericolo da frana o da colata detritica in tutta l'area direttamente o indirettamente interessata;
- d. non incrementare l'esposizione al pericolo;
- e. non pregiudicare l'attuazione o l'eliminazione delle cause di pericolo;

2. Tutti gli interventi elencati nel presente articolo adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale, e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità delle aree interessate e tutelarne la biodiversità e a non pregiudicare la definitiva sistemazione idrogeologica né la realizzazione degli altri

interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idrogeologica.

3. Nelle aree classificate Aree di Frana, fermo restando quanto stabilito in generale dal PAI relativamente agli interventi ammessi nelle aree di pericolo da frana o da colata detritica individuate può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di :

- a) opere di difesa e di sistemazione dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere, comunque finalizzate ad eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
- b) opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza geologica;
- c) interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;
- d) interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- e) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente sostenibili, dotandole di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni;
- f) interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
- g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ed infrastrutture, così come definiti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della L.5 agosto 1978, n.457 a condizione che gli interventi stessi non comportino aumento del carico urbanistico;
- h) interventi di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, qualora non comportino aumento di superficie o volume;
- i) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j) sistemazione e manutenzione di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
- k) interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici.

4. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere preceduti da una specifica relazione geologica volta a definire le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e nonché la coerenza con le indicazioni generali di tutela del PAI qualora individuate anche ai sensi Art.8.5 delle presenti norme. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica ed analisi delle condizioni geologiche locali e generali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

5. La realizzazione degli interventi di cui al comma 3 alle lettere d), g) e j) e nonché c) limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui alla lettera i), l'autorità competente valuta la necessità di produzione della relazione di cui al comma 4.

6. Nelle aree classificate di pericolo molto elevato da frana o colata detritica è vietato ubicare strutture mobili ed immobili, anche di carattere provvisorio o precario, salvo quelle temporanee per la conduzione dei cantieri.

7. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità in tale aree di frana non può comunque essere consentita la realizzazione di :

- a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
- b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
- c. stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli Art.6,7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- d. depositi , anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori indicate nell'allegato I del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.

8. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano, sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio, Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del PAI, la riduzione del grado di pericolosità.

9. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di dissesto.

Il P.I. individuerà, con idonea destinazione urbanistica, appositi invasi, sia locali che diffusi, per il drenaggio, la raccolta e lo scarico controllato delle piogge più intense, o per la laminazione delle portate di piena dei corsi d'acqua a rischio di esondazione. Per gli interventi finalizzati a contenere o risolvere le situazioni critiche disciplinate dal presente articolo, il P.I. valuta anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Devono essere comunque rispettate le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica e le disposizioni date per i singoli A.T.O..

Il P.I. individua e perimetra l'ambito soggetto a erosione ricompreso nel bacino idrogeologico che convoglia le acque piovane.

Per tale ambito il P.I. dovrà prevedere, in accordo con gli Enti competenti, un'opportuna rete di smaltimento delle acque bianche nella sezione di chiusura del bacino stesso e prevedere le seguenti attività:

- 1) precludere movimentazione di terra nelle sistemazioni agrarie all'interno dell'area che vada a cambiare e modificare il profilo morfologico;
- 2) vietare movimentazione di terreni agricoli nelle sistemazioni agrarie che vada a modificare la permeabilità dei suoli;
- 3) sistemazioni agrarie;
- 4) vietare il taglio del bosco senza precisa e opportuna autorizzazione forestale che vada a incrementare il dissesto idrogeologico;
- 5) predisporre un monitoraggio periodico dei letti dei corsi d'acqua stessi al fine di prevenire il naturale formarsi di temporanei sbarramenti che potrebbero dare origine a pericolose inondazioni.

Movimenti di terra

In considerazione del particolare interesse, dal punto di vista agronomico e paesaggistico, rivestito dal territorio, le modificazioni del terreno non devono snaturare le conformazioni orografiche attuali o essere in contrasto con l'assetto paesaggistico tipico.

Prescrizioni

L'esecuzione di movimenti di terra mediante scavo di sbancamento, colmato o riportato dei materiali lapidei o terrosi di risulta, deve avere riguardo delle condizioni di stabilità dei pendii naturali e delle scarpate pre-esistenti, sia quelli a monte della superficie di scavo quanto quelli sui quali viene messo in posto il materiale di riporto, a norma del D.M. Del 04.09.2005.

Il progetto dell'intervento dovrà pertanto essere supportato da verifiche di stabilità puntuali, tanto dei terreni interessati, quanto del corpo del rilevato da mettere in opera, oltre un sufficiente intorno. In particolare dovrà essere esaminata la condizione geologico-idraulica del sito prima dell'intervento e devono essere definite le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee quali risulteranno a completamento dell'intervento, mediante un'analisi estesa a tutta l'area che può risentire delle modifiche apportate ai luoghi, anche l'area d'intervento. Si rimanda ai P.I. l'individuazione di superfici di sbancamento e le aree di riporto e colmata esistenti in zone del territorio agricolo che manifestano situazioni a rischio o dissesto idrologico. In particolare dovranno essere verificate le condizioni idrauliche del sito prima dell'intervento di sbancamento, definendo idonee misure di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, garantendo la stabilità dei pendii e delle scarpate.

Valutazione di Compatibilità Idraulica

La Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio in data 28.10.2010 prot. 565608 ha espresso parere favorevole con condizioni e prescrizioni in merito alla Valutazione di compatibilità idraulica

Direttive

Il P.I. recepisce, integra e dettaglia i disposti di cui al presente articolo relativamente alla tutela idraulica e rispetta le condizioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità Idraulica di seguito esposte; considerato :

- che il PAI non individua nel territorio del P.A.T.I. aree di pericolosità idraulica;
- che tuttavia esistono alcune aree gravate da dissesto idrogeologico per le quali non viene prevista alcuna variazione;
- che la relazione di compatibilità idraulica contiene la caratterizzazione idrologica ed idrografica e l'indicazione delle misure compensative da adottare per garantire l'invarianza idraulica;
- che allo scopo sono stati determinati in relazione ai dati pluvio metrici della stazione di San Giovanni Ilarione, i volumi specifici compensativi per ogni singolo territorio comunale corrispondenti rispettivamente a:
 - 369,7 mc/ha per San Mauro di Saline;
 - 428,7 mc/ha per Roverè Veronese;
 - 429,2 mc/ha per Velo Veronese;
- che detti volumi compensativi saranno totalmente invasati giacché le caratteristiche generali di permeabilità non consentono sistemi di infiltrazione facilitata;

- che, come previsto dalla DGR 2948/2009, la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi;

Prescrizioni e vincoli

- Tutti gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo che provocano una variante di permeabilità superficiale devono comprendere misure compensative volte a mantenere costante il coefficiente udometrico secondo il principio "dell'invarianza idraulica": pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le urbanizzazioni che per i singoli fabbricati;

- Ad intervento eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori a quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si potranno mettere in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione.

Gli interventi di trasformazione dell'uso del suolo sono subordinati alla realizzazione di opere di mitigazione idraulica, che vanno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di Compatibilità Idraulica in ogni caso la tipologia specifica, caratteristiche, dimensioni e localizzazione di tali opere vanno selezionate e misurate in maniera adeguata rispetto:

- alla tipologia ed entità dell'intervento;
- all'obiettivo di una reale efficacia;
- al contesto ambientale e geologico-idraulico.

Indicativamente, le opere di mitigazione idraulica possono consistere in:

- Le superfici pavimentate diverse dai piazzali pertinenziali degli insediamenti produttivi prive di costruzioni sottostanti dovranno essere realizzate con pavimentazioni che permettono il drenaggio dell'acqua e l'inerbimento;
- Le superfici pavimentate sovrastanti costruzioni interrato e piazzali pertinenziali ad insediamenti produttivi, dovranno essere provviste di canalizzazioni ed opere di drenaggio che provvedano a restituire le acque meteoriche alla falda o, se tecnicamente impossibile, dotate di vasche di raccolta con rilascio lento delle acque nelle fognature comunali o negli scoli, al fine di ritardarne la velocità di deflusso;
- Le precedenti prescrizioni non si applicano alle superfici pavimentate ove si raccolgono acque meteoriche di dilavamento o di prima pioggia disciplinate dall'art. 113 del D. Leg. Vo 152/06, per le quali si applicheranno le speciali disposizioni regionali e comunali di attuazione;
- Le canalizzazioni e tutte le opere di drenaggio devono essere dimensionate utilizzando un tempo di ritorno ed un tempo di pioggia critico adeguato all'opera stessa ed al bacino, secondo quanto riportato nella normativa vigente;
- In caso di nuove lottizzazioni, prevedere ove possibile dei volumi di invaso con un volume minimo determinato dalla normativa vigente per la raccolta delle acque piovane (bacino di laminazione) per evitare di sovraccaricare la rete superficiale di scolo con i maggiori picchi di piena dovuti alla ridotta permeabilità del suolo;
- nella rete di smaltimento delle acque prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio i grandi diametri;

- le tubazioni in calcestruzzo o cemento armato a servizio dei sistemi di collettamento delle acque, nel caso di cui presentino pendenze inferiori allo 0,5%, dovranno essere obbligatoriamente posate su letto in calcestruzzo armato di idonea rigidità per evitare cedimenti delle stesse;
- valutare l'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

I successivi strumenti urbanistici che andranno a formare con il P.A.T.I. il P.R.C., dovranno adeguarsi ai contenuti della D.G.R.L. 2948 del 06/10/2009.

Nel Piano degli Interventi (P.I.) e nei Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) dovranno essere adottate tutte le prescrizioni di carattere idraulico contenute nello studio di compatibilità idraulica a cui si rimanda.

Lo Studio di compatibilità Idraulica del P.I. dovrà essere trasmesso all'Ufficio del Genio Civile che ne curerà l'istruttoria.

Art. 19 - Elementi di tutela

Gli elementi di tutela individuati dal P.A.T.I. rappresentano elementi territoriali di particolare interesse storico, architettonico, ambientale e testimoniale, dove, vista la loro importanza paesaggistica, devono essere previsti interventi per la loro conservazione, valorizzazione e tutela.

Aree boschive o destinate al rimboscimento

Il P.A.T.I. tutela contesti territoriali quali filari, siepi, singole piante che non rientrano nella categoria delle aree boschive di cui all'articolo 4 della L.R. 52778, anche per il potenziamento della rete ecologica, e nello specifico il consolidamento del sistema montano e degli ambiti di interesse naturalistico.

In tali ambiti di fragilità paesaggistica i P.I.:

- individuano le principali strutture/attrezzature che necessitano dell'adozione di opportune azioni di mitigazione, finalizzate a ridurre gli effetti di disturbo (in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura) da esse prodotte rispetto ad insediamenti contigui o in generale rispetto al contesto ambientale e paesaggistico;
- valutano e precisano, con il permanere degli effetti di disturbo, in base alle specifiche situazioni, le azioni di mitigazione da apportare (ad esempio l'inserimento di fasce tampone, schermi vegetali, ecc.), limitando gli interventi alla sola manutenzione ordinaria e/o straordinaria, sino all'attuazione delle stesse;
- promuovono e incentivano l'organizzazione e la sistemazione delle parti di territorio aperto interessato dalla presenza di infrastrutture viarie di distribuzione territoriale ed extraurbana, che esercitano impatti negativi al fine di:
 - a) ridisegnare il paesaggio rispetto all'elemento infrastrutturale inserito, riducendone gli impatti anche attraverso interventi di rimboscimento dei fondi;
 - b) mitigare l'impatto visivo, acustico e da polveri legato alle infrastrutture, in particolare rispetto agli insediamenti esistenti;
 - c) individua i principali elementi vegetazionali che caratterizzano il paesaggio collinare e montano, costituito da piantumazioni spontanee.

In sede di P.I. tali elementi dovranno essere salvaguardati, quali componenti primari per la qualità ambientale e la tutela degli agro-ecosistemi. L'abbattimento degli esemplari arborei è consentito per ragioni fitosanitarie o di sicurezza; gli esemplari abbattuti dovranno essere sostituiti con altri scelti tra le specie autoctone. Sono comunque ammessi gli interventi finalizzati alla riqualificazione naturalistica ed ambientale dei filari alberati e in particolare del relativo assetto vegetazionale, nonché per le attività connesse alla pratica agricola se opportunamente compensate.

Non sono consentiti i seguenti interventi:

- l'introduzione di specie vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose;
- tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio, salvo il caso di esigenze attinenti le opere di pubblica utilità o di esigenze fito-sanitarie.

E' comunque consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante, previo parere delle autorità competenti.

I P.I. individuano le modalità e le tecniche per la realizzazione in tali ambiti di nuovi raggruppamenti arborei, composti da specie tradizionali e disposti in rapporto agli insediamenti, alla tessitura dei fondi ed alle visuali; ciò in funzione alla quantificazione e alla previsione di dotazioni minime di alberature quale forma di compensazione per le azioni dei P.I. medesimi.

Corsi d'acqua / Zone di tutela (art. 41 della L.R. 11/2004)

La rete idrografica dei torrenti montani, è soggetta a tutela per una fascia di profondità di almeno m 30 dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine principale, oppure a partire dal limite dell'area demaniale qualora più ampia, fatte salve le aree urbanizzate e quelle alle stesse contigue, per le quali i P.I. possono stabilire distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 della L.R. 11/2004.

I P.I. dovranno adeguare le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D. Lgs 42/2004, il P.A.T.I. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale dei torrenti mantenendo i profili naturali del terreno;
- tutelare le alberature, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc., nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.

Nelle zone di tutela, all'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, non sono consentite nuove edificazioni:

- nell'insieme di A.T.O. a matrice Ambientale, per una profondità di m. 30 dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale;
- nell'insieme di A.T.O. a matrice insediativa, per una profondità di m. 10 dall'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale.

I P.I. verificata l'esistenza di manufatti legittimi all'interno delle suddette zone di tutela, ne definiscono le modalità di intervento anche prevedendo le forme giuridiche del Credito Edilizio.

Patrimonio storico ed architettonico di matrice rurale Sistema dell'edilizia storico e testimoniale

La tav. 3 individua le seguenti aree, od elementi puntuali di valore storico ed architettonico per le quali i

P.I. devono verificare consistenza, delimitazione, catalogazione per la loro valorizzazione e tutela:

- Patrimonio storico ed architettonico di matrice rurale (Fonte Regionale e PRG);
- Sistema dell'edilizia storico e testimoniale;

I P.I. dovranno:

- definire gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
- verificare ed integrare il censimento eseguito in sede di P.A.T.I. e dettare la disciplina per la conservazione e la tutela dei segni storici presenti nel territorio comunale anche favorendo le iniziative di conoscenza e promozione, di fruizione pubblica attraverso sentieri e tabelle informative;
- mantenere aggiornato il Quadro Conoscitivo secondo le specifiche regionali.

Siti di interesse Archeologico

Il P.A.T.I. individua le aree nelle quali sono documentati rinvenimenti archeologici che potrebbero risultare a rischio archeologico, sulla base dei dati noti e segnalati dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto.

Direttive

I P.I. sulla base delle indicazioni del P.A.T.I., provvederà ad aggiornare le delimitazioni e normare, anche con prescrizioni, la localizzazione di tale patrimonio.

Gli interventi che ricadono all'interno di tali aree che comportano esecuzione di opere nel sottosuolo sono subordinati al rilascio del nulla osta preventivo da parte della competente Soprintendenza Archeologica.

Indagini archeologiche preventive

In qualsiasi parte del territorio del P.A.T.I. si prescrive che per i lavori implicanti scavi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche è obbligatoria l'esecuzione di indagini archeologiche preventive ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 art. 95 e 96.

CAPO VI – ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 20 - Individuazione A.T.O.

Il P.A.T.I. suddivide i territori comunali in ambiti geografici definiti sulla base degli specifici caratteri ambientali, insediativi e funzionali, denominati Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.).

La disciplina di ciascun A.T.O. fa riferimento alle relative risorse culturali, naturali, paesaggistiche, agricole, insediative presenti nel territorio.

Gli A.T.O. sono raggruppati in insiemi di A.T.O. e sottoinsiemi di A.T.O., omogenei rispetto all'assetto fisico, insediativo, funzionale e ambientale prevalente:

- L'insieme "In." è costituito da A.T.O. a Matrice Insediativa i cui caratteri dominanti sono caratterizzati dalla struttura residenziale storica e da quella di media e recente formazione con al suo interno in qualche caso elementi del sistema dei servizi, turistico-ricettivo e produttivo.

- L'insieme costituito da A.T.O. i cui caratteri dominanti sono propri della Matrice Ambientale è suddiviso nella dominante agricolo paesaggistica (A.T.O. - A.P.) da quella naturalistica (A.T.O. - A.N.), quest'ultimo comprende esclusivamente le aree presenti nel Parco Naturale Regionale della Lessinia.

La suddivisione, indicata nel seguente schema, è rappresentata nella Tav. 4 "Carta della trasformabilità"- Ambiti Territoriali Omogenei

A.T.O. A MATRICE INSEDIATIVA

COMUNE

- | | |
|--|---------------------|
| - <u>ATO – In. 01</u> San Rocco | ROVERE' VERONESE |
| - <u>ATO – In. 02</u> Roverè – S. Vitale | ROVERE' VERONESE |
| - <u>ATO – In. 03</u> San Francesco – Camposilvano | ROVERE' VERONESE |
| - <u>ATO – In. 04</u> San Mauro | SAN MAURO DI SALINE |
| - <u>ATO – In. 05</u> Velo | VELO VERONESE |
| - <u>ATO – In. 06</u> Campo Silvano | VELO VERONESE |

A.T.O. A MATRICE AMBIENTALE

COMUNE

Dominante Agricolo -Paesaggistico

- | | |
|--------------------------------------|---------------------|
| - <u>ATO – AP. 01</u> Montecchiane | ROVERE' VERONESE |
| - <u>ATO – AP. 02</u> Chesare-Jagher | ROVERE' VERONESE |
| - <u>ATO – AP. 03</u> Parpari | ROVERE' VERONESE |
| - <u>ATO – AP. 04</u> Vai | SAN MAURO DI SALINE |
| - <u>ATO – AP. 05</u> Monte Alto | SAN MAURO DI SALINE |
| - <u>ATO – AP. 06</u> Croce Lunga | VELO VERONESE |
| - <u>ATO – AP. 07</u> Monte Purga | VELO VERONESE |

Dominante Naturalistica

- | | |
|---|------------------|
| <u>ATO – AN. 01</u> Parco Naturale Regionale della Lessinia | ROVERE' VERONESE |
|---|------------------|

CAPO VII – AZIONI STRATEGICHE**Art. 21 - Aree di urbanizzazione consolidata**

Il P.A.T.I. definisce le aree di urbanizzazione consolidata quelle parti di territorio costituite:

- dai centri storici, dalla residenza urbana, dal sistema produttivo e dei servizi esistenti;
- dalle zone di P.R.G. vigente con strumento urbanistico attuativo già approvato;
- modeste aree all'interno del tessuto edificato sia classificato come espansione che di completamento dal P.R.G. vigente spesso interessate anche da edificazione esistente.

Il P.A.T.I. prevede mantenimento, manutenzione, completamento e riqualificazione della struttura insediativa consolidata.

Il perimetro delle aree di urbanizzazione consolidata è precisato dai P.I., i quali:

- definiscono i limiti e la disciplina della zonizzazione anche attraverso la ridefinizione del margine entro un limite di ml. 50 nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e comunque per una superficie non superiore al 10% dell'area di urbanizzazione consolidata come perimetrale nella tav. 4: "Carta della Trasformabilità";
- individuano i limiti della zonizzazione sui quali sviluppare interventi di completamento, ricucitura e riprogettazione dei margini, in relazione agli spazi aperti adiacenti;
- preordinano gli interventi nelle zone adiacenti alle eventuali previsioni di espansione affinché questi possano raccordarsi ed integrarsi con gli insediamenti esistenti;
- indicano le parti di territorio da trasformare mediante P.U.A. e/o strumenti di coordinamento urbanistico, le modalità di trasformazione urbanistica, gli indici edificatori e in generale i parametri quantitativi e le destinazioni d'uso;
- definiscono nelle diverse zone interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
- valutano le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- integrano le opere di urbanizzazione eventualmente carenti, riqualificano e potenziano i servizi pubblici e di uso pubblico e gli spazi aperti urbani;
- potenziano la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani connettendoli e mettendoli a sistema con la rete dei servizi e del sistema della mobilità.

I P.I. valutano la compatibilità delle attività e delle funzioni in atto nelle aree di urbanizzazione consolidata, diverse da quelle prevalenti e conseguentemente ne definiscono la disciplina mediante:

- trasferimento/eliminazione per le attività e funzioni incoerenti/incompatibili;
- mantenimento delle attività in atto mediante riqualificazione e mitigazione dei loro impatti rispetto agli insediamenti contermini al fine di riportarle nei loro confronti ad un livello di compatibilità e di non disturbo.

I P.I. verificano la compatibilità delle programmazioni con l'esistenza di elementi di inedificabilità, definendo la possibilità di applicare le formule del credito edilizio e della compensazione di cui all'opportuno istituto giuridico. La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni previste di riordino e ricomposizione degli addensamenti edilizi isolati e, così come precisata dal P.I., prevale su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle Tav. 2 e 3 del P.A.T.I..

Art. 22 - Ambiti dell'edificazione diffusa

Gli ambiti di edificazione diffusa comprendono i nuclei insediativi sparsi costituiti da addensamenti edilizi isolati posti prevalentemente lungo la viabilità principale e locale, e quelli a morfologia nucleare isolata, per i quali P.A.T.I. prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione.

Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, raggiunte dalla viabilità e provviste delle principali opere di urbanizzazione. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti in sede di P.I. gli eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione dei centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti ed utilizzate. In ogni caso l'esclusione di abitazioni di imprenditori agricoli all'interno delle aree di urbanizzazione non comporta la decadenza del vincolo di non edificazione sul fondo di pertinenza di cui all'art. 45, comma 2 della L.R. 11/2004.

I P.I.:

- a) precisano i perimetri dei nuclei insediativi sparsi indicati dal P.A.T.I. e definiscono all'interno, se necessario, nuove zone insediative con particolare riguardo alla compresenza di queste con il sistema dell'edilizia rurale con valore storico – architettonico;
- b) disciplinano gli interventi ammissibili;
- c) indicano, in presenza di attività dismesse o non compatibili con il contesto, le modalità di trasformazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

I P.I., infine, condizionano gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento, al miglioramento del contesto dell'insediamento attraverso:

- a) la realizzazione/integrazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria eventualmente carenti;
- b) il riordino e riqualificazione degli ambiti di pertinenza;
- c) la sistemazione e messa in sicurezza degli accessi dalla strada;
- d) l'integrazione e miglioramento di percorsi ciclo-pedonali che consentano lo spostamento in sicurezza verso nuclei insediativi vicini e/o aree di urbanizzazione consolidata, anche connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
- e) la collocazione preferenziale dei nuovi volumi tale da evitare interferenze rilevanti con la rete ecologica;
- f) la ricomposizione del fronte edificato verso il territorio aperto in coerenza con il contesto ambientale;
- g) l'adozione, laddove si renda necessario, di misure di mitigazione ambientale.
- h) la risposta alle esigenze abitative di carattere familiare e non speculativo con la previsione di interventi puntuali di nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del dimensionamento dei singoli A.T.O., volti a favorire la permanenza delle nuove famiglie nel tessuto sociale e nella comunità di appartenenza.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica l'intorno significativo nel quale attuare le azioni previste di riordino e ricomposizione degli addensamenti edilizi isolati e, così come precisata dai P.I., prevale su eventuali prescrizioni di inedificabilità derivanti dalle Tavv. 2 e 3 del P.A.T.I.

Art. 23 - Linee preferenziali di sviluppo: a destinazione residenziale, produttiva e commerciale, turistica

Il P.A.T.I. individua, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle aree della programmazione vigente le linee preferenziali di sviluppo, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire rispetto ad altre direzioni, comunque consentite anche se non puntualmente individuate.

Il P.A.T.I. suddivide le linee preferenziali di sviluppo secondo la destinazione prevalente residenziale, produttiva, commerciale e turistica valutandone la collocazione rispetto ai valori ambientali, paesaggistici del territorio in relazione alle pianificazioni, confermando e non confermando o prevedendo anche modifiche alle programmazioni previste dal P.R.G. vigente.

In particolare sono previste con sviluppo a carattere residenziale alcune aree a servizi in capoluogo di Velo, è confermato un intervento a carattere turistico nell'alto territorio di Roverè ed infine non è confermata un'area a servizi turistici in località Comerlati di Velo per evidenti penalità idrauliche e geologiche.

Il P.A.T.I. individua inoltre la localizzazione di aree per l'insediamento di attività di piccolo artigianato e di lavorazione di materie locali come pietra e legname.

I P.I. compatibilmente con la natura dei terreni ed utilizzando le superfici e volumetrie previste per gli A.T.O. potranno dimensionare le aree soggette a trasformazione, normando adeguatamente gli interventi favorendo la ricollocazione di attività fuori zona.

Gli interventi di espansione urbana devono, in tutti i casi:

- configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata e le aree della programmazione vigente contigue;
- interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti e programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
- inserire visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo.

I P.I.:

- definiscono, in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., gli ambiti di sviluppo insediativo individuando le specifiche zone d'intervento;
- indicano gli strumenti urbanistici attuativi, le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, gli indici stereometrici ed in generale i parametri insediativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- disciplinano gli interventi comunque ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo, sulle parti di territorio edificate, incluse negli ambiti di trasformazione urbanistica;
- garantiscono che le aree di sviluppo insediativo possono essere subordinate alla stipula di Accordo con l'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004.

I P.I. inoltre disciplinano gli interventi volti a garantire il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel territorio mediante:

- la predisposizione di condizioni di accessibilità (rispetto agli insediamenti contigui e/o alla viabilità

- di livello territoriale) adeguate al carattere e all'entità delle funzioni introdotte;
- la definizione delle modalità di trasferimento o eliminazione o mitigazione dell'impatto di eventuali attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti.
 - l'integrazione e riorganizzazione dell'edificazione esistente eventualmente presente all'interno degli ambiti di sviluppo insediativo individuati (edifici o piccoli insediamenti esistenti, in particolare "Ambiti di edificazione diffusa")
 - ridurre al minimo gli impatti ambientali legati al consumo di territorio aperto mediante:
 - applicazione delle prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica;
 - promozione di iniziative pilota per la realizzazione di singoli edifici, piani attuativi o altri interventi uniformati ai principi della sostenibilità, nei quali sperimentare tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante, il tutto organizzato per il contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti;
 - organizzazione di adeguati dispositivi (ad esempio fasce-tampone boscate) per schermare e mitigare gli impatti visivi, acustici e da polveri degli insediamenti nel caso di sviluppo insediativo a carattere produttivo.

In tali aree, in assenza di indicazioni determinate dai P.I., sono ammessi esclusivamente interventi sugli edifici esistenti nei limiti di cui alla lettera c) comma 1 art 3 del D.P.R.380/2001.

La simbologia adottata negli elaborati grafici indica azioni riferite ai territori e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica perimetrata e non ha valore confermativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli e non può pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori.

Art. 24 - Limiti fisici all'espansione

Il P.A.T.I. individua i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia d'intervento definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, al carattere paesaggistico, morfologico-ambientale ed agronomico ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio intercomunale interessati dagli interventi di trasformazione.

Il P.I. all'interno dei limiti del P.A.T.I., precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento degli insediamenti residenziali e delle attività connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali e valuta la compatibilità delle aree da edificare con gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine puntuale.

Art. 25 - Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale

Il P.A.T.I. identifica alcuni contesti urbani esistenti consolidati o della programmazione vigente, che necessitano di interventi di riqualificazione finalizzati al miglioramento della qualità urbana, alla miglior dotazione di standard e di servizi e ad un generale miglioramento paesaggistico-ambientale.

Essi sono:

ROVERE' VERONESE - Complesso ex Caseificio: compendio di strutture e di volumi a ridosso della struttura residenziale del capoluogo che necessitano di una rifunzionalizzazione. Potranno essere applicate le forme di perequazione urbanistica introdotte dal P.A.T.I. con funzioni compatibili con la residenza come turistica ricettiva alberghiera e la residenza stessa.

SAN MAURO Di SALINE - Villaggio Bellavista: aggregato urbano a carattere residenziale che necessita di incentivi volumetrici per ottenere la realizzazione delle opere di urbanizzazione mancanti e riqualificare sotto il profilo estetico per un migliore inserimento nel paesaggio montano gli edifici esistenti.

VELO VERONESE - Villaggio Comerlati: quartiere composto di una decina di edifici che necessita di aree ed opere di urbanizzazione per un completo adeguamento delle strutture. La costruzione di nuovi volumi è condizionata alla realizzazione delle viabilità e delle opere primarie

All'interno di tali ambiti è possibile operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica.

I P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T.I. definisce:

- le modalità di utilizzo di questi siti definendone le destinazioni d'uso;
- la riqualificazione e riordino degli spazi aperti urbani;
- la riqualificazione ambientale del sito;
- l'integrazione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti;
- le specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;

I P.I. possono individuare nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana territoriale, senza procedere ad una variante del P.A.T.I. purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri definiti del P.A.T.I., all'interno del suo dimensionamento ed in presenza di preesistente edificate.

Per tali aree, i P.I. dovranno definire le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T.I. negli A.T.O. e dovranno pianificare gli interventi di cui al presente articolo secondo un progetto urbanistico unitario o per comparti funzionali avente dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala degli interventi previsti.

Art. 26 - Aree idonee per interventi diretti alla riqualificazione e riconversione

Le aree di riconversione interessano parti del territorio per le quali si prevede il riuso e il recupero dell'edificato esistente, oppure la nuova edificazione. Comprendono quindi: aree dismesse, aree libere urbane e periurbane, ambiti con problematiche di compatibilità urbana ed ambientale.

Le aree di riqualificazione interessano parti del territorio aperto per le quali si prevede un ripristino del tessuto naturale o boscato, possono comprendere quindi anche le aree di cava estinte.

Ai fini dell'assoggettamento alla procedura V.A.S. gli interventi ricadenti in dette aree qualora la nuova fruizione fosse diversa da quella esistente e da quella residenziale, devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 152/2006 e all'art. 40 della L.R. 13/2012.

Le aree di riqualificazione o riconversione comprendono porzioni di territorio totalmente o parzialmente interessate da insediamenti quali:

ROVERE' VERONESE - Capannone a San Rocco di Piegara: impianto produttivo agricolo posto a ridosso dell'aggregato residenziale sulla strada verso San Mauro di Saline. Le possibilità di utilizzo della volumetria ai fini residenziali è condizionata alla completa dismissione dell'attività.

SAN MAURO DI SALINE – Riutilizzo di complessi in zona agricola un tempo utilizzati come colonie estive (Villaggio Puriello) di proprietà di Enti ed associazioni.

VELO VERONESE - Trasformazione aree per impianti sciistici in capoluogo: Le aree previste dal P.R.G. per servizi legati agli sport invernali possono essere utilizzate a fini residenziali.

Per tali aree, i P.I. dovranno definire le modalità di edificazione nel rispetto del dimensionamento previsto dal P.A.T.I. nelle apposite A.T.O. e dovranno pianificare gli interventi di cui al presente articolo secondo un progetto urbanistico unitario o per comparti funzionali avente dettaglio tale da permettere di orientare le trasformazioni successive con un livello di complessità rapportato alla natura e alla scala degli interventi previsti.

I P.I.:

- indicano gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e l'applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti;
- possono prevedere interventi di trasformazione edilizia e urbanistica, anche mediante la demolizione totale delle preesistenze, definendo la destinazione d'uso e gli indici edilizi;
- possono introdurre nuove aree di riqualificazione e riconversione o modificare gli ambiti di quelle individuate nel P.A.T.I., senza procedere ad una variante dello stesso purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri definiti del P.A.T.I., all'interno del suo dimensionamento ed in presenza di preesistenze edificate.

Fino all'approvazione del P.I. afferente, sugli immobili di cui al presente punto, è ammesso quanto previsto dallo strumento vigente ed inoltre gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01, senza modifica delle destinazioni d'uso e senza aumento delle unità immobiliari.

Cave abbandonate o dismesse

Il P.A.T.I. individua e tutela le principali cave abbandonate o dismesse.

I P.I. individuano e classificano le cave storiche prevedendo rilievi dello stato di fatto, prevedendo:

- per le cave che costituiscono elemento di degrado nel paesaggio, il recupero/ricomposizione paesaggistico/ambientale e rinaturalizzazione con ripristino della vegetazione e dei caratteri dell'ambiente ;
- per le cave che possiedono delle valenze/potenzialità dal punto di vista naturalistico ambientale, la salvaguardia, conservazione e valorizzazione dell'ecosistema, con possibilità di avvio di attività finalizzate alla fruizione turistica e/o a scopo didattico e scientifico-culturale, e realizzazione delle

connesse minime attrezzature e sistemazioni;

- per le cave e le miniere che non rivestono particolare interesse dal punto di vista ambientale, ma possiedono potenzialità dal punto di vista ludico-turistico, possibilità, ai fini del relativo recupero e riqualificazione, di utilizzo ai fini della fruizione turistica, scientifico-culturale e per il tempo libero, e realizzazione delle connesse minime attrezzature e sistemazioni.

Art. 27 - Aree idonee per interventi diretti al riordino in zona montana

Il P.A.T.I. individua il sistema dei rifugi e delle malghe di montagna come aree idonee al riordino del patrimonio architettonico montano. Si tratta dell'intera parte del territorio a nord del P.A.T.I. ricadente già all'interno del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, in cui sono presenti alcuni rifugi di montagna oltre alle malghe.

I P.I. potranno:

- indicare gli elementi da riordinare e le modalità attuative in funzione della loro collocazione sul territorio, integrandoli anche con le opere e servizi carenti, per una loro collocazione nella rete dei servizi al turismo senza che ciò comporti consumo di dimensionamento del P.A.T.I.;
- riorganizzare gli spazi aperti contermini;
- individuare nuovi elementi esistenti non cartografati dal P.A.T.I. e introdurre nuove strutture da adibire a rifugio, senza procedere ad una variante dello stesso purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri definiti dal P.A.T.I., all'interno del suo dimensionamento ed in presenza di preesistenze edificate.

Art. 28 - Rete dei servizi

Il P.A.T.I. individua la rete dei servizi di pubblica utilità, esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione quali:

- Servizi di interesse comune di rilevanza locale esistente;
- Servizi di interesse comune di rilevanza locale di progetto;
- Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza;
- Servizi di interesse comune - telecomunicazioni;
- Piste da fondo – Piano neve regionale.

Il P.A.T.I. prevede il potenziamento generale del sistema attuale di servizi. L'attuazione delle previsioni del P.A.T.I. potrà avvenire mediante ricorso agli istituti del credito edilizio, della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

I P.I.:

- a) precisano la localizzazione e l'ambito di pertinenza di tali funzioni disciplinando gli interventi ammissibili in assenza di strumento urbanistico attuativo;
- b) definiscono le modalità d'intervento attraverso P.U.A. intervento diretto;
- c) disciplinano gli interventi in assenza di P.U.A.;

- d) indicano gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica per la realizzazione di nuove strutture e/o la ristrutturazione/ampliamento delle esistenti;
- e) garantiscono il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
- f) prevedendo adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinanti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche negli interventi di miglioramento qualitativo ed in termini di superficie della rete dei servizi.

L'entrata in vigore del Piano Regionale Neve comporta l'adeguamento delle indicazioni per il territori dei comuni attraverso i P.I. senza che costituisca variante al P.A.T.I..

La simbologia adottata negli elaborati grafici per l'individuazione della rete dei servizi indica azioni strategiche riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base geografica informatizzata.

Art. 29 - Sistema della mobilità

Il P.A.T.I. indica e classifica le componenti principali del sistema della mobilità stradale esistente riportandone i tracciati con relative fasce di rispetto nella Tavola n.1, le principali infrastrutture di progetto sulla Tavola n.4.

Il P.A.T.I. individua la maglia viaria principale di comunicazione territoriale, che attraversa e lambisce i nuclei abitativi ed altre arterie minori al fine di una loro riqualificazione nell'ottica di una complessiva riconnotazione della struttura insediativa.

I tracciati viari individuati dal P.A.T.I. sono recepiti ed ulteriormente precisati (senza che ciò comporti Variante al P.A.T.I.) dai P.I. secondo progetti comunali o sovracomunali.

Viabilità di connessione territoriale: rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale che mettono in collegamento i vari nuclei insediativi. Necessitano in generale di interventi di miglioramento della percorribilità o di protezione che i P.I. provvederanno ad individuare con i reali ingombri di progetto per consentire una progettazione esecutiva ai sensi delle vigenti norme.

Riqualificazione dell'armatura viaria: rappresentano le infrastrutture esistenti di livello provinciale o locale che necessitano di interventi di miglioramento della percorribilità o di protezione dei centri abitati che attraversa.

Potenziamento dell'armatura viaria: il P.A.T.I. individua le previsioni di nuova viabilità per il completamento dell'armatura viaria locale, necessaria al miglioramento della circolazione.

Percorsi di fruizione turistica slow: il P.A.T.I. riconosce il sistema dei percorsi di fruizione turistica slow del territorio attraverso una rete indicata, ma non definitiva, nella tav. 4 che potrà essere precisata nei P.I. o in un piano dei percorsi. I percorsi per la mobilità alternativa saranno definiti facendo in modo che i tracciati corrano in sede protetta in caso di sovrapposizione con elementi viari di gerarchia superiore, e seguano, ove possibile, percorsi già esistenti.

Aree della sosta: Il P.A.T.I. riconosce nel sistema della sosta le principali aree a parcheggio esistenti o di progetto funzionali alla rete del sistema ricettivo e turistico del territorio.

Il P.A.T.I. promuove la redazione di strumenti di pianificazione con l'obiettivo di prevedere idonei strumenti di progettazione per definire i dispositivi per l'attraversamento in sicurezza della strada da parte dei pedoni e per l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico, introdurre, ove opportuno, elementi di dissuasione della velocità e provvedere ad eliminare le barriere architettoniche;

Per il sistema della mobilità i P.I. dovranno:

- precisare i tratti stradali individuati dal P.A.T.I.;
- disciplinare le fasce di rispetto delle infrastrutture in conformità al Codice della Strada ed alle delimitazioni dei centri abitati;
- riqualificare e migliorare la rete viaria, anche in accordo con gli enti sovraordinati, al fine di riqualificare l'armatura ed i punti di criticità;
- precisare ed integrare la viabilità locale, turistica, sentieristica, prevedendo il recupero dei tracciati storici;
- individuare e valorizzare tutti gli elementi edilizi ed urbanistici di valore storico, monumentale o ambientale direttamente o indirettamente connessi ai tracciati o caratterizzanti il quadro paesaggistico per poter definire le tipologie, le caratteristiche e i materiali delle insegne e dei cartelli indicatori consentiti, ai fini di un loro corretto inserimento ambientale;
- predisporre adeguate soluzioni per rimuovere le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale;
- adottare misure atte a mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi;
- prevedere il miglioramento spazi per la sosta, finalizzati all'accessibilità dei tracciati turistici e dei centri urbani, ed al godimento dei punti panoramici anche individuando punti di sosta organizzati per i camper e per il turismo itinerante;
- prevedere l'inserimento paesaggistico delle opere in particolare attrezzando gli spazi con idonee alberature e prevedendo schermature arboree per ridurre gli impatti visivi.

Art. 30 – Valori e tutele culturali

Il P.A.T.I. considera i nuclei originari storici come punto di riferimento del tessuto insediativo e prevede azioni estese di recupero e valorizzazione da disciplinare attraverso previsioni di dettaglio del P.I. e dove necessario, attraverso i P.U.A..

Il P.A.T.I. individua all'interno della Tav. 4:"Carta della Trasformabilità"

- **Centri Storici**: quelle parti di territorio interessate da insediamenti urbani che in cui viene riconosciuta nell'organizzazione territoriale, nel loro assetto funzionale, nell'impianto urbanistico, nei rapporti fra edilizia, servizi e viabilità, e nelle strutture edilizie che li compongono, segni culturalmente qualificanti di una formazione remota e di proprie originali funzioni economiche, sociali e culturali;

- **Sistema dell'edilizia rurale con valore storico - architettonico**: quelle parti di territorio interessate da insediamenti urbani che conservano nella loro struttura urbanistica e nei singoli edifici che li compongono la memoria di una struttura sociale ed economico di tipo rurale

- **Sistema dell'architettura con valore storico - testimoniale**: quegli elementi singoli che pur disseminati sul territorio conservano una loro identità nella riproposizione di modelli culturali, sociali ed economici di un passato non ancora dimenticato;

I P.I. dovranno definire:

- a) l'effettiva consistenza degli ambiti ed eventualmente delimitarne le perimetrazioni individuando le aree private e pubbliche eventuali come spazi a parcheggio, servizi, piazze, collegamenti pedonali ed elementi significativi da valorizzare;
- b) le nuove possibilità edificatorie che dovranno essere previste in prossimità degli aggregati esistenti, secondo criteri organizzativi e regole compositive di ogni centro o nucleo nel limite massimo del 10% dell'esistente, senza che questo vada ad interessare il dimensionamento del P.A.T.I.;
- c) i cambi di destinazione d'uso concessi senza che ciò vada ad interessare il dimensionamento volumetrico del P.A.T.I.;
- d) gli ambiti da assoggettare a PUA;
- e) l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo redigendo opportune schedature dettagliate;
- f) per gli elementi puntuali una disciplina degli interventi di cui al punto g)
- g) il "prontuario per la disciplina degli interventi edilizi" attraverso gradi di tutela di seguito evidenziati;

1 - Edifici storico ambientale notevoli di cui agli artt.10 e 11 del D.Lgs. 42/04;

2 - Edifici storici di notevole interesse storico, paesaggistico ed ambientale di cui all'art. 136 del D. Lgs n.42/04 e s.m.i.:

3 - Edifici di interesse ambientale e paesaggistico di pregio;

4 - Edifici che ancorché di architettura povera, risultano essere caratteristici della cultura locale;

5 - Tutti gli interventi e ricomposizione planivolumetrica;

6 - Demolizione

Per gli ambiti inclusi nei suddetti ambiti e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

Coni visuali di interesse paesaggistico

Il P.A.T.I. individua i principali coni visuali quali "luoghi simbolo", per la percezione del paesaggio e degli elementi rilevanti che lo caratterizzano e prevede la valorizzazione delle relazioni visive biunivoche tra le parti di paesaggio opposte messe in relazione dal simbolo indicato nelle tavole grafiche come "coni visuali di interesse paesaggistico".

In sede di P.I. dovranno essere promosse azioni per la preservazione e valorizzazione della percezione visiva di elementi singolari, paesaggi e ambienti costruiti, articolando opportunamente gli interventi.

I P.I. dettaglieranno e integreranno l'individuazione delle seguenti categorie:

- coni visuali di interesse paesaggistico, per i quali gli interventi vanno orientati alla valorizzazione delle relazioni visive biunivoche tra le parti del paesaggio;
- coni visuali su situazioni di paesaggio negative, per i quali intervenire per il miglioramento delle relazioni visive biunivoche tra le parti di paesaggio e la mitigazione degli impatti visivi;
- punti dominanti panoramici per i quali gli interventi vanno orientati alla conservazione e valorizzazione della godibilità della percezione visiva complessiva;
- punti di controllo della percezione del paesaggio da cui vengono valutati gli impatti dei paesaggi e ambienti costruiti correlati alle previsioni di trasformazione urbanistica del territorio. Tali impatti dovranno essere minimizzati prevedendo un'opportuna articolazione dei volumi, limitando le altezze delle recinzioni, sistemando i terreni, realizzando nuove piantumazioni, ecc.

Potranno essere individuati ulteriori coni visuali o modificati e/o eliminati quelli evidenziati, senza che ciò comporti modifica al P.A.T.I. Tali modifiche saranno supportate da opportune verifiche ed indagini.

Art. 31 - Valori e tutele naturali - rete ecologica

Aree nucleo (Core area)

il P.A.T.I. individua aree ad elevato valore ecologico: sono aree naturali di grandi dimensioni, di alto valore funzionale e qualitativo ai fini del mantenimento della vitalità della popolazione, costituiscono l'ossatura della rete ecologica e sono lungo i vari patrimoni di biodiversità.

Il P.A.T.I. promuove azioni di conservazione e potenziamento delle aree naturalistiche e delle aree di raccordo ambientale, attraverso interventi di potenziamento della biodiversità, di aree boscate e a prato-pascolo, e di tutela della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Tali aree assumono importanza rilevante quali aree preferenziali per la localizzazione di azioni di mitigazione e compensazione ambientale. Infatti in fase di progettazione delle infrastrutture, reti e impianti tecnologici, devono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti da localizzarsi in queste specifiche aree.

Per tali aree vanno previste specifiche misure di tutela. In particolare, anche sulla base di idonee misure gestionali, dovranno essere evitate le trasformazioni in grado di arrecare perturbazioni agli habitat e/o alle specie caratterizzanti tali ambiti.

All'interno di tali aree, qualora si ravvissasse la comprovata necessità di realizzare strutture di piccole dimensioni, queste dovranno essere localizzate nelle aree marginali della rete, previa accurata analisi di compatibilità ambientale che evidenzia impatti diretti e indiretti, anche dilazionati negli anni, e individui idonei interventi di mitigazione e compensazione, da realizzarsi contestualmente all'opera.

I P.I. nel rispetto degli obiettivi di tutela e salvaguardia di cui alle presenti norme, possono integrare, ampliare, modificare gli ambiti individuati dal P.A.T.I. e prevederne di nuovi, previo approfondimento più dettagliato del territorio e del relativo carattere naturalistico-ambientale.

I P.I.:

- mantengono e salvaguardano le funzioni agricole presenti e quelle coerenti e/o compatibili con l'agricoltura e con l'ambiente;
- promuovono il riordino degli aggregati edilizi esistenti;
- promuovono il trasferimento delle attività incompatibili con l'ambiente;
- sviluppano le valenze ecologiche del territorio aperto, promuovendo l'impiego di colture e tecniche di conduzione che potenziano la biodiversità e crea l'habitat ideale per il passaggio della fauna. “ In particolare possono essere individuati interventi di rimboschimento, di riqualificazione ambientale ed incentivazione delle attività turistiche, con riferimento alle tipologie di intervento individuate dai regolamenti secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo di Rurale 2007 – 2013, in particolare l'Asse 2: Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia”;
- salvaguardano e favoriscono lo sviluppo, densificazione, ricomposizione e ricostituzione in sistemi continui degli elementi naturali che strutturano la rete ecologica (reticolo di corsi d'acqua maggiori e minori e apparati vegetali ad esso connessi, masse arboree, sistemi di siepi rurali, specchi d'acqua, ecc.);
- favoriscono la fruizione turistica del territorio aperto, attraverso l'organizzazione di percorsi ciclopeditoni connessi con gli insediamenti, e la promozione di attività agrituristiche e di servizio, impostate e condotte secondo modalità rispettose dell'ambiente;

All'interno di queste aree:

- sono consentiti, negli edifici esistenti connessi e non con l'agricoltura, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione e ampliamento, nel rispetto delle altre norme del P.A.T.I.;
- è consentita l'edificazione ai sensi della L.R. 11/2004 previa valutazione preliminare di screening ai sensi della DGVR 3173/2006.
- gli interventi di trasformazione del territorio non puntualmente previsti da presente piano devono essere sempre soggetti a valutazione preliminare di screening ai sensi della DGRV 3173/2006;
- Tali aree costituiscono ambiti preferenziali per la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio ecologico degli impatti per:
 - nuovi interventi di trasformazione in ambiti diversi previsti dal P.A.T.I. solo se non precedentemente ammessi dal P.R.G. vigente;
 - di eventuali nuovi interventi di trasformazione produttiva previsti in ambiti diversi;
 - nuove infrastrutture, reti e impianti tecnologici, previsti in ambiti diversi.

Aree di connessione naturalistica (buffer zone)

Ambiti territoriali limitrofi alle aree nucleo. Hanno funzione protettiva nei confronti di queste ultime riguardo agli effetti deleteri della matrice antropica (effetto margine) sulle specie più sensibili.

Isole ad elevata naturalità (stepping stone)

Sono frammenti ambientali di habitat ottimale (o sub-ottimale) per determinate specie, immersi in una matrice paesaggistica ambientale con un livello di antropizzazione/utilizzo più elevata. Utili al mantenimento della connettività per specie abili ad effettuare movimenti a medio/breve raggio attraverso ambienti non idonei. Tra queste specie si possono indicare:

- specie che compiono movimenti regolari fra ambienti differenti;
- specie relativamente mobili;
- specie tolleranti a livelli medi di disturbo.

Corridoi ecologici principali

I corridoi ecologici principali collegano gli elementi che strutturano la rete ecologica (core area, stepping stone, ecc) o che abbiano valenza di connessione sovracomunale, fra core areas e fra esse e gli altri componenti della rete. La loro funzione è mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni biologiche fra aree naturali, impedendo così le conseguenze negative dell'isolamento. Il concetto di "corridoio ecologico", ovvero di una fascia continua di elevata naturalità che colleghi differenti aree naturali separate, mira a limitare gli effetti della frammentazione ecologica. Sono costituiti dai vaji vincolati ai sensi della L.42/04: Vajo dell'Anguilla e Vajo di Squaranto.

Ogni intervento in questi ambiti, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione/mitigazione.

I P.I. dovranno:

- Precisare la posizione e l'ampiezza del corridoio ecologico;
- Tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la reazione di zone filtro (buffer zone);
- Aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione riparia e spondale, garantire e/o monitorare la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti);
- Organizzare accessi e percorsi ricreativa e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero compatibili;
- integrare la rete della naturalità anche con l'individuazione di corridoi di tipo "terrestre" per il miglioramento delle dinamiche di relazione tra ecosistemi biologici.

Tra le barriere infrastrutturali sono stati riportati, come gli ostacoli di origine antropica, quei tratti di infrastrutture ed edificato che costituiscono limitazione e ostacolo per le relazioni funzionali e di mobilità sia naturalistiche che antropiche tra parti di territorio naturale o, in generale, tra queste e gli insediamenti edificati sul territorio.

Art. 32 -Territorio agricolo

Il territorio agricolo è costituito dall'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale, dove sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal P.I., esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive così come definite con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n.3, ai sensi degli artt. 44 e 45 della L.R. n.11/2004.

Il territorio agricolo è parte integrante del sistema del territorio aperto, ed è individuabile sia all'interno degli A.T.O. con prevalenza dei caratteri della Matrice Ambientale e Paesaggistica sia all'interno degli A.T.O. con prevalenza dei caratteri della Matrice Insediativa.

Si richiama il rispetto di tutte le norme, prescrizioni, vincoli, disposizioni e discipline varie per l'assetto del territorio contenute nelle presenti norme nonché il rispetto delle indicazioni di legge.

In tali ambiti il piano promuove:

- opere di sistemazione, trasformazione e miglioramento idraulici, agrari e fondiari, nonché l'inserimento di macchinari ed impianti, anche di irrigazione dei fondi e di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli con le relative opere, volumi e reti tecnologiche a servizio, che siano migliorativi dell'assetto produttivo dell'attività agricola, al fine di sopperire al grave deficit della produzione primaria ed alle trasformazioni climatiche in atto;
- centrali a fonti rinnovabili di cui al Dlgs n. 387/2003 e s.m.i., al fine di favorire la produzione ecocompatibile di energia;
- recupero di elementi ed aree degradate da un punto di vista ambientale, al fine di favorire la conservazione e lo sviluppo;
- manutenzione ed utilizzazione degli elementi vegetazionali esistenti;
- svolgimento di attività ed opere che siano imposte o consentite, nell'ambito dell'attività agricola, da fonti normative prevalenti di matrice comunitaria e comunque, tutte le opere e gli interventi finalizzati al mantenimento della efficienza produttiva, nonché delle buone condizioni agronomiche dei fondi.

I P.I. individuano nel rispetto del comma 5 dell'art 44 della L.R. n.11/2004:

- gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale, al fine di una valorizzazione della produzione agricola e dei prodotti locali;
- gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai "limiti fisici alla nuova edificazione" ed alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, secondo le previsioni del P.A.T.I.;
- gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
- gli ambiti agricoli ove consentire l'ampliamento degli edifici residenziali, attraverso l'utilizzazione dell'eventuale parte rustica, esistente e contigua, e dove se ne prescinde;
- le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T.I. per gli edifici con valore storico-ambientale;
- le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione ed al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività;

I P.I., promuovono:

- forme collegate all'attività turistica e agrituristica, ai sensi della vigente legislazione in materia.
- attività economiche legate ad una gestione sostenibile delle risorse ambientali. In particolare promuove e tutela forme di agricoltura di qualità (biologica, tipica, a tracciabilità garantita) e tradizionale.

Disposizioni per gli edifici e i manufatti esistenti

I P.I. verificano l'individuazione degli edifici rurali presenti nel territorio agricolo di rilevante interesse storico e/o produttivo stabilendo per ognuno di essi le indicazioni per il loro mantenimento e/o recupero da inserire nel "prontuario per la disciplina degli interventi edilizi" previsto dalle presenti norme.

I P.I. individuano gli edifici soggetti a demolizione parziale o totale in contrasto con gli obiettivi previsti dal presente articolo, e disciplinano il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

Fatte salve le disposizioni date per gli immobili di valore culturale, le ammissibilità di ampliamento funzionale degli alloggi esistenti e le disposizioni dettate per i singoli A.T.O. e/o dal successivo P.I., negli edifici esistenti sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- gli interventi di riqualificazione ambientale.

Indirizzi per l'Edificabilità e modalità di intervento

Fino all'approvazione del primo P.I., è fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 11/2004. Il presente articolo, ai sensi dell'articolo 43 comma 1 lettera b) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i., ha per oggetto le aree agricole del territorio comunale e fornisce disposizioni generali per l'edificabilità in zona agricola e le modalità di intervento per il recupero degli edifici esistenti.

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi, considerando che in zona agricola l'edificazione dei fabbricati agricoli produttivi deve essere collegata alla funzionalità tecnica degli stessi:

- a) rispettare l'ambiente agricolo ed in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali dei luoghi;
- b) rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- c) rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- d) prevedere coperture realizzate con tipologie e materiali tradizionali;
- e) prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
- f) prevedere forme di agevolazione delle ditte/privati /aziende che intendono procedere alla attivazione congiunta di tratti interpoderali di collegamento e funzione turistica diffusa con mobilità lenta;
- g) nel caso di proposizione di strutture agricolo produttive non tradizionali destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al Dlgs. n. 387/2003 e s.m.i., realizzazione di stalle, ecc., le tipologie dei materiali e delle forme possono essere diverse da quelle previste precedentemente;
- h) nel caso di predisposizione di strutture e servizi funzionali alla diversificazione del reddito ed alla promozione di servizi ludici e ricettivi complementari alla attività agricola, sono consentiti la realizzazione di strutture edilizie create con materiali rinnovabili (legno, cordame) e l'uso di materiali metallici e silicei (chiodature, viterie, piattaforme, incastri, vetri, etc...), anche su supporti vegetali arborei vivi in quota, purché funzionali alla fruizione dei servizi per i quali vengono adottati.

I P.I. potranno integrare/specificare le indicazioni di cui al presente articolo al fine di favorire l'innovazione architettonica nel rispetto della tradizione locale.

I P.I. mettono a rete le aggregazioni edilizie rurali, con il sistema dei percorsi della mobilità alternativa e con il territorio aperto ai fini della fruizione turistico, ricreativa e didattica.

I P.I. favoriscono, attraverso misure di incentivazione, interventi che promuovono l'utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, soluzioni progettuali eco-compatibili e l'impegno di tecniche costruttive di bioedilizia.

I P.I. stabiliscono altresì:

- gli ambiti utilizzabili per la realizzazione di opere di compensazione ambientale, in particolare per la realizzazione delle masse boscate/aree boscate;
- le destinazioni d'uso ammissibili per le costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola e le modalità per il loro riuso, previa indagine agronomica che ne verifichi la cessata funzionalità, fermo restando la normativa vigente in materia;
- gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo ad ognuno di essi la destinazione ed il tipo di interventi ammessi nel rispetto della disciplina regionale vigente;
- gli elementi di degrado presenti nella zona agricola da rimuovere e/o riqualificare, integrando le individuazioni e le indicazioni del P.A.T.I.;
- le modalità di applicazione del credito edilizio per il trasferimento e/o la rimozione degli immobili e delle attività incompatibili;
- le azioni e gli incentivi da mettere in atto per lo sviluppo turistico - ricettivo rurale, nel rispetto della disciplina regionale vigente, indicando le condizioni e le caratteristiche costruttive degli immobili per consentire il mantenimento e lo sviluppo di attività di agriturismo.
- il rilevamento, la valutazione e la protezione degli elementi che costituiscono l'equipaggiamento paesaggistico della campagna nella prospettiva della riqualificazione del paesaggio agrario, assicurando la permanenza di tutti i segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio rurale attraverso la redazione di sussidi operativi.

Prescrizioni

Le disposizioni sulla volumetria, sulle distanze e sulle altezze delle nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti vengono dettate dai P.I. nel rispetto delle valutazioni dell'Ispettorato Regionale per l'agricoltura.

Viene prescritto il mantenimento attraverso il recupero, la manutenzione e la parziale reintegrazione di vecchie recinzioni e muri divisorii esterni che presentino caratteri tipologici e materiali tradizionali e siano coerenti con i valori storico-architettonici dell'edificio originario. In assenza di elementi considerati tipici e caratterizzanti potranno essere realizzate nuove recinzioni esterne secondo le tipologie e forme più ricorrenti della tradizione rurale locale.

In generale gli spazi esterni pertinenziali dei fabbricati tipici rurali o di fabbricati di epoca recente dovranno essere realizzati con particolare attenzione alla permeabilità dei suoli attraverso l'uso di materiali e tecnologie drenanti.

Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari; detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti.

I giardini privati devono essere opportunamente piantumati con essenze autoctone in formazioni polifite (presenza contemporanea di diverse specie di piccolo, medio ed alto fusto) sistemate in quantità adeguata alla superficie interessata in modo tale che possano assolvere alla loro funzione estetica e la di regolazione del microclima locale.

I progetti di recupero sostanziale del patrimonio edilizio esistente (con esclusione della manutenzione ordinaria, straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo) dovranno essere accompagnati da indicazioni che illustrino le sistemazioni delle aree esterne, strettamente pertinenti alle abitazioni, la permeabilità dei suoli e la regimazione delle acque, la localizzazione delle nuove piantumazioni, gli elementi di arredo.

Fino all'approvazione dei P.I. (adeguato alle presenti norme, per le aggregazioni rurali valgono le disposizioni dei vigenti P.R.G.) e della legislazione vigente in materia.

Utilizzo della zona agricola

Il P.A.T.I. determina, Comune per comune il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola.

COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente: 17,9668 kmq.

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.) 36,568 kmq.

Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 49,19 > 19,2%

Superficie boscata comunale da Carta Forestale Regionale versione 2006 . DRG n. 3.956 del 11.12.2007= 17.966,698 kmq.

S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 3,8% della superficie boscata comunale S.A.U., massima comune montano=17.909.750 mq.+ 596.112 mq. = 18.502,88 mq.

Superficie S.A.U. trasformabile = 18,562 kmq. x 1,30% = 240.577 mq.

S.A.U. massima trasformabile ai sensi della D.G.R. n. 3650/2008 che consente un aumento del 10% = 240.577 mq + 10% = 264.634 mq

COMUNE DI VELO VERONESE

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente: 12,868 kmq.

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 19,069 kmq.

Rapporto S.A.U. / S.T.C. = 67,28 % > 19,2 %

Superficie boscata comunale da Carta Forestale Regionale versione 2006 - DRG n.3.956 del 11.12.2007= 867,801 kmq

S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 3,8 % della superficie boscata comunale S.A.U. massima comune montano = 12.829.470 mq.+ 156.712 mq. = 13.024.516 mq.

Superficie S.A.U. trasformabile = 13,024 kmq. x 1,30% = mq.169,319

S.A.U. massima trasformabile ai sensi della D.G.R. n. 3650/2008 che consente un aumento del 10% = 169.319 mq + 10% = 186.250 mq

COMUNE DI S. MAURO DI SALINE

Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) comunale esistente: 4,869 kmq.

Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): 11,113 kmq.

Rapporto S.A.U. / S.T.C.= 43,22 % > 19,2 %

Superficie boscata comunale da Carta Forestale Regionale versione 2006 - DRG n. 3965 del 11.12.2007= 4.743.600 kmq.

S.A.U. massima = S.A.U. comunale esistente + 3,8% della superficie boscata comunale S:A:U massima comune montano = 4.869.433 mq.+ 180.257 mq.= 5.049,690 mq.

Superficie S.A.U. Trasformabile = 5.049,690 kmq. x 1,30% = mq.64,606

S.A.U. massima trasformabile ai sensi della D.G.R. n. 3650/2008 che consente un aumento del 10% = 64,646 mq + 10% = 72.210 mq

Disposizioni generali

In sede di P.I. la quantità di Zona Agricola massima trasformabile fissata sempre ai sensi della D.G.R. n. 3650/2008 potrà subire un incremento massimo del 20% che comporta:

Comune di Roverè Veronese

S.A.U. calcolata mq. 264.634 + mq. 52.926 (20%) = mq. **317.561 S.A.U. trasformabile complessiva.**

Comune di Velo Veronese

S.A.U. calcolata mq. 186.250 + mq. 37.250 (20%) = mq. **223.500 S.A.U. trasformabile complessiva.**

Comune di S. Mauro di Saline

S.A.U. calcolata mq. 71.210,6 + mq. 14.242 (20%) = mq. **85.652 S.A.U. trasformabile complessiva.**

In sede di P.I. andranno stabilite le modalità di utilizzo di tali incrementi di S.A.U.

Non si considera trasformazione di zona agricola:

- la conferma delle previsioni consolidate della pianificazione vigente;
- l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli Ambiti di edificazione diffusa e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria.

Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la definizione della Zona agricola massima trasformabile potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T.I.

Art. 33 - Sportello unico per le attività produttive (D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni)

In coerenza con le norme stabilite dal P.A.T.I. si applica la procedura dello sportello unico di cui al D.P.R. n.447/1998 e s.m.i..

Direttive

Il P.A.T.I. recepisce le procedure contenute negli artt. 2 e 5 del D.P.R. 447/98 e successive modificazioni e integrazioni nonché quanto disposto dalla circolare regionale n. 16/2001.

L'applicazione della procedura per lo sportello unico per le attività produttive che comporti varianti al P.A.T.I. va coordinata con procedura concertata ai sensi degli articoli 14 comma 10 e art. 15 L.R. 11/2004.

Per progetti edilizi che comportino varianti al P.I. vale quanto previsto dagli articoli 2 e 5 del D.P.R. 447/98 e con specifico riferimento alla convocazione della conferenza di servizi quanto disciplinato dall'art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 190 n. 241 per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso preventivo almeno 20 giorni prima della data di convocazione.

L'esito favorevole alla variazione del P.I. Da parte della conferenza di servizi costituisce adozione di variante alla quale si applica la procedura contenuta all'art. 20, comma 3 della L.R. 11/04.

Il Consiglio Comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni presentate dagli aventi titolo si pronuncia definitivamente entro 90 giorni sull'ammissibilità della variante.

Attività produttive fuori zona

Il P.A.T.I. conferma l'individuazione delle attività in zona impropria contenute nel P.R.G. vigente, i P.I. potranno integrare tale rilevazione e completare o modificare le indicazioni puntuali.

Le eventuali integrazioni fatte dai P.I. dovranno essere valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impatto;
- b) attività non comprese tra le industrie insalubri di prima classe;
- c) attività non localizzata nelle zone di tutela di cui all'art.41 della L.R. n. 11/2004 come recepite dal presente piano;
- d) collocazione compatibile con le zone a servizi, le zone a parco e con la residenza;
- e) attività che non produca movimenti di mezzi non compatibili con la struttura viaria e con gli insediamenti residenziali finitimi;

Art.34 - Azioni di mitigazione e sostenibilità

Criteri e indirizzi per una progettazione edilizia sostenibile

IL P.A.T.I., promuove lo sviluppo nel territorio intercomunale di progetti per un'edilizia sostenibile con uso di tecniche costruttive riferite alla bioarchitettura, al contenimento del consumo energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, che dovranno essere favorite anche in rapporto agli oneri di urbanizzazione e di costruzione.

Il P.I. approfondirà, sia per il tessuto edilizio consolidato che per quello di nuova formazione, l'uso di tali tecniche costruttive in considerazione delle caratterizzazioni morfologiche e paesaggistico-ambientali del territorio intercomunale.

Per quanto riguarda gli ambiti dei centri storici il P.I. dovrà, in particolare, pervenire ad una regolamentazione nell'utilizzo delle soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico (pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, microeolico, geotermia, ecc.) a garanzia di un loro corretto inserimento a livello ambientale, mentre per quanto riguarda gli interventi urbanistici attuativi nei nuovi insediamenti il P.I. dovrà prevedere una loro valutazione non soltanto in riferimento al loro impatto ambientale ma più in generale riguardo le soluzioni tecniche di approvvigionamento energetico alternativo.

Dispositivi di mitigazione

1. In presenza di funzioni e attrezzature che determinano disturbo sull'intorno, in termini acustici, visivi, olfattivi o di altra natura, i P.I. prevedono il superamento o la limitazione di tali situazioni di incompatibilità, disponendo l'inserimento di dispositivi di filtro e schermatura, a mitigazione delle azioni di disturbo esercitate, o prevedendo e incentivando, dove possibile, il trasferimento delle funzioni incompatibili.
2. Fasce di mitigazione e dispositivi di filtro e schermatura,devono essere previste in corrispondenza dei margini degli insediamenti verso la rete ecologica e in generale nella realizzazione di nuovi interventi urbanistici ed infrastrutturali.

3. I P.I. per la realizzazione di interventi di mitigazione o di compensazione ambientale valutano la possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti del credito edilizio, della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i contenuti.

Piano Comunale dell'illuminazione Pubblica

1. Gli impianti di illuminazione esterni e le installazioni luminose devono essere realizzati in modo da prevenire l'inquinamento luminoso, definito come ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o indirettamente verso la volta celeste.
2. I Comuni ai sensi della L.R. 22/97, provvederanno alla predisposizione di un apposito Piano Comunale dell'illuminazione Pubblica, a integrazione del Piano Regolatore Comunale, che persegue i seguenti obiettivi:
 - a) sicurezza del traffico veicolare e delle persone;
 - b) riduzione dell'inquinamento luminoso;
 - c) risparmio energetico;
 - d) miglioramento della qualità della vita e della condizione di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali, monumentali e architettonici;
 - e) ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione;
 - f) individuazione delle situazioni incongrue, anche riferite ad impianti e installazioni private, di fini di un loro adeguamento.
 - g) Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
 - h) Fari, torri faro e riflettori illuminati parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.
 - i) E' Fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
 - j) Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
 - k) L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 0, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.
 - l) E' vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
 - m) Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

- n) E' vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdano la loro luce verso l'alto.

Piano Comunale di zonizzazione acustica

1. I Comuni provvederanno ad adeguare il Piano di zonizzazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 477 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (D.R.G. n. 4313 del 21 settembre 1993), valutando principalmente gli effetti causati dall'inserimento di nuova viabilità nel territorio comunale.

Tutela degli insediamenti residenziali

Le norme di P.I. per gli insediamenti residenziali (DGR 79/2002) a seguito del livello di radon rilevato nel territorio dovranno riportare le seguenti prescrizioni:

- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
- la messa in opera di una barriera impermeabile al radon (possibile solo in caso di nuove realizzazioni) posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti contro-terra;
- la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
- la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (qualora esistente) sotto il solaio a terra;
- la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio (sono presenti delle bocchette di ventilazione aperte al perimetro del vespaio grazie alle quali si ottiene un effetto diluizione del gas);
- la depressurizzazione del suolo (in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione oppure, ancora, a tubazioni orizzontali preesistenti ;
- la pressurizzazione del vespaio tramite un sistema che soffi aria all'interno del vespaio creando in questo modo una sovrappressione nel volume sottostante l'edificio che tende a contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno.

Tutela dell'inquinamento elettromagnetico

1. Relativamente alla tutela dei campi elettromagnetici, il P.A.T.I. richiama il rispetto della normativa vigente in maniera di emissione dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti.
2. Le fasce di rispetto degli elettrodotti devono essere calcolate, ai sensi della normativa vigente, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici, in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.
3. Il Comune promuove, in concerto con gli Enti e i Gestori interessati, la redazione di un "piano delle installazioni", nel quale sono riportati gli impianti da installare e gli impianti esistenti e quelli eventualmente da modificare.

4. Le previsioni del "piano delle installazioni" dovranno rispondere ai criteri di razionalità dell'azione amministrativa, all'esigenza di introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione dell'installazione degli impianti al fine di orientare l'attività di controllo preventivo urbanistico edilizio, nonché ambientale, della assentibilità di queste installazioni.
5. L'installazione e l'esercizio del "sistema antenne" (radio-televisione, radio base etc.) dovrà avvenire in modo da recare il minor pregiudizio possibile ai luoghi di permanenza antropica e inserirsi correttamente nel contesto ambientale.
6. La mancata inclusione in detto piano di singoli impianti esclude la possibilità di autorizzare l'installazione. Non potranno essere ammesse procedure autorizzative dei singoli impianti compresi nel "piano delle installazioni" diverse da quelle stabilite dal citato art. 87, D. lgs. n. 259/2003.

Energia rinnovabile

Il P.A.T.I. auspica l'adozione da parte del P.I. di un regolamento edilizio coordinato finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale delle costruzioni anche ai sensi della I.P. 4/2007, del D. Lgs. 192/2005 e del D. Lgs. 311/2006.

Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici il P.I. dovrà prevedere la progressiva estensione delle seguenti misure:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, può determinare degli incentivi attraverso la definizione di indici volumetrici di edificazione differenziati.

Impianti per l'energia rinnovabile

Il P.A.T.I. stabilisce gli obiettivi e i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al Decreto Legislativo n. 387/2003.

Il P.I.:

- a) definisce e localizza gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e ne favorisce l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in zone destinate ad attività produttive coordinandosi con la legislazione vigente;
- b) al di fuori delle zone destinate ad attività produttive è consentita la collocazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile previa analisi di impatto ambientale e paesaggistico che garantiscano la compatibilità degli interventi.

TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)**Art. 35 – Generalità**

Gli **Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.** sono parti di territorio individuate in base a specifici caratteri geografici, fisico – ambientali e insediativi.

La disciplina degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) integra le disposizioni generali per l'assetto del territorio, di cui al Titolo I.

Tale disciplina è organizzata, negli articoli che seguono, in forma di schede, che si riferiscono alla disciplina dei singoli A.T.O. e insiemi di A.T.O., essa pertanto è articolata in:

- a) **disposizioni generali**, formulate per ciascun insieme di A.T.O.;
- b) **disposizioni specifiche**, formulate per ciascun A.T.O., con un dimensionamento teorico dell'edilizia residenziale, calcolato sulla base dei criteri di cui al successivo punto “Dimensionamento”.

Art. 36 – Dimensionamento

Il P.A.T.I. è dimensionato, per il decennio 2010 – 2020, considerando le esigenze, in termini di nuova edificabilità, rispetto a:

- a. residenza;
- b. attività di servizio compatibile con la residenza;
- c. produttivo;
- d. turismo;

Il P.A.T.I. viene dimensionato:

- considerando le esigenze abitative ipotizzate per il decennio 2010 – 2020;
- facendo riferimento ai dati demografici forniti dai tre Comuni;
- fissando in 600 mc il dimensionamento dell'alloggio medio;
- tenendo conto della capacità insediativa residua dei P.R.G. vigenti;
- le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicati per ogni singolo A.T.O. ed i dati, divisi per comune sono indicati nel successivo schema.

Sono escluse dal carico insediativo aggiuntivo:

- l'edificabilità legata a strumenti urbanistici attuativi o progetti in fase di realizzazione, ovvero approvati e convenzionati;
- le zone destinate alle attività produttive o turistiche all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali;
- l'individuazione in sede di P.I. di strutture produttive esistenti in sede impropria.

Le nuove potenzialità edificatorie (carico insediativo aggiuntivo) e gli standard urbanistici da soddisfare vengono indicati per ogni singolo A.T.O. i dati divisi comune per comune possono essere così riassunti:

COMUNE DI ROVERÉ VERONESE

abitanti residenti	n .	2.190
volume residuo di P.R.G.	mc.	44.400
abitanti residui teorici	n.	296
volume previsto del P.A.T.I. a carattere residenziale	mc.	84.600
nuovi abitanti aggiuntivi P.A.T.I.	n.	564
volume aggiunto P.A.T.I. per attività compatibili	mc.	12.900
volume aggiunto P.A.T.I. per Turistico ricettivo	mc.	30.000
carico produttivo	mq.	120.000
abitanti complessivi	n.	3.050
volume complessivo	mc .	141.900
S.A.U. complessiva	mq.	317.561

COMUNE SAN MAURO DI SALINE

abitanti residenti	n .	570
volume residuo di P.R.G.	mc .	1800
abitanti residui teorici	n.	12
volume previsto del P.A.T.I. a carattere residenziale	mc.	55.200
nuovi abitanti aggiuntivi P.A.T.I.	n .	368
volume aggiunto P.A.T.I. per attività compatibili	mc .	5.700
volume aggiunto P.A.T.I. per Turistico ricettivo	mc	13.000
carico produttivo	mq.	20.000
abitanti complessivi	n .	950
volume complessivo	mc .	62.700
S.A.U. complessiva	mq.	85.652

COMUNE DI VELO VERONESE

abitanti residenti	n.	802
volume residuo di P.R.G.	mc .	27.600
abitanti residui teorici	n.	184
volume previsto del P.A.T.I. a carattere residenziale	mc .	48.000
volume aggiuntivo P.A.T.I. per Turistico ricettivo	mc.	16.500
carico produttivo	mq.	20.000
nuovi abitanti aggiuntivi P.A.T.I.	n .	320
volume aggiunto P.A.T.I. per attività compatibili	mc.	7.560
abitanti complessivi	n .	1.306
volume complessivo	mc .	83.760
S.A.U. complessiva	mq .	223.500

Per la **residenza**, in particolare:

- il P.I. potrà aumentare o diminuire il volume specifico assegnato ai singoli A.T.O. di una quantità non maggiore del 10%, nel rispetto del dimensionamento massimo complessivo indicato dal P.A.T.I.;
- in aggiunta al fabbisogno abitativo calcolato, sono comunque consentiti (ad eccezione del centro storico e del territorio agricolo, per le aree classificate tra le Invarianti di natura paesaggistico-ambientale, gli ampliamenti funzionali degli alloggi esistenti (fino ad un massimo di 150 mc per alloggio), senza incrementi del numero di unità immobiliari, che vengono definiti dal P.I. per migliorare la qualità abitativa e funzionale degli immobili.

Per le **attività commerciali e direzionali** esistenti, in aggiunta al carico insediativo aggiuntivo calcolato, il P.I. può individuare specifiche zone e definire le possibilità di eventuali, limitati, adeguamenti tecnologici o di ampliamento, di integrazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi interni previsti per legge, se carenti, di realizzazione di opere di mitigazione degli impatti visivi, sonori e olfattivi sul contesto circostante, per migliorare la qualità degli immobili.

Dotazione di aree per servizi

Il P.A.T.I. prevede ai sensi dell'art. 31, comma 3, della L.R. 11/2004, la seguente dotazione minima di aree per servizi:

- per la residenza 30 mq per abitante teorico;
- per le attività commerciali/direzionali 100 mq di superficie lorda di pavimento;
- per le attività produttive 10 mq di superficie di zona;
- per le attività turistico-ricettivo 15 mq ogni 100 mc e nel caso di insediamenti all'aperto 10 mq ogni 100 mq.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera e) della L.R. 11/2004, i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.) con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport nella misura di almeno 3 mq per abitante teorico da inserire.

Nel rispetto del dimensionamento complessivo, in relazione al sistema dei servizi da attivare, il P.A.T.I. definisce per ciascuna A.T.O. :

- per la residenza, la quantità di aree a servizi complessiva minima;
- per le attività produttive, commerciali/direzionali, turistico-ricettive, le quantità di aree a servizi minime in relazione alle previsioni aggiuntive del P.A.T.

In relazione all'effettiva possibilità di attuazione e fruizione e nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T.I. le quantità di aree a servizi indicate in ciascun A.T.O. potranno essere individuate dal P.I. in aree ricadenti in tutto o in parte anche in A.T.O. adiacenti.

Art. 37 – Disposizioni transitorie**Nuovo PTRC**

Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 17.02.2009, comportano l'applicazione del regime di salvaguardia. Dalla adozione del PTRC, e del PTCP, o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

Le previsioni introdotte nel P.A.T.I. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se confermate in sede di approvazione definitiva degli stessi.

Modifiche conseguenti a varianti legislative

I richiami a disposizioni legislative vigenti contenuti nelle presenti norme si intendono estesi alle disposizioni legislative che entreranno in vigore dopo l'adozione e/o approvazione del P.A.T.I. modificando quelle richiamate. Tali modifiche non costituiscono variante al P.A.T.I..

Art. 38 – Disposizioni particolari

Dalla data di adozione del P.A.T.I. si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 29 della L.R. 11/2004 fatti salvi i piani urbanistici attuativi adottati prima della data di adozione del P.A.T.I..

L'approvazione del P.A.T.I. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.

L'approvazione del P.A.T.I. comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 40 Dotazione di aree per servizi nelle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati.

Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del P.A.T.I. decadono le previsioni del Piano Regolatore vigente, che per le parti compatibili è diventato P.I., relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'art. 34 della L.R. 11/2004. In tale ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'art. 33 della L.R. 11/2004.

TITOLO TERZO – CRITERI DI VERIFICA E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PA.T.I., IN RAPPORTO ALLA V.A.S.

Art. 39 – Previsioni di sostenibilità del P.A.T.I. in rapporto alla V.A.S.

In attuazione dell'art. 10 della DIRETTIVA COMUNITARIA 2001/42/CE, il P.A.T.I. determina le modalità di controllo degli effetti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli impatti imprevisti ed essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

Compiti del P.I.

L'attuazione delle previsioni del PATI, nonché l'evoluzione delle condizioni di equilibrio che ne assicurano la sostenibilità, è sottoposta a specifico monitoraggio.

Contestualmente alla pubblicazione della proposta di piano triennale delle opere pubbliche, il Sindaco può presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo le forme opportune di pubblicità e di partecipazione.

La relazione evidenzia, sulla base dell'aggiornamento dei dati del quadro conoscitivo ed in rapporto agli indicatori utilizzati per la VAS, anche sulla base dei dati rilevati dal rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente, gli andamenti tendenziali dei parametri di sostenibilità utilizzati per la VAS in rapporto allo stato di attuazione delle previsioni del P.A.T.I.. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

	INDICATORI	UNITA' DI MISURA	NOTE (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	RESPONSABILE RACCOLTA DATI
ARIA	Inquinamento atmosferico: NO _x	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: N ₂ O medio	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: PM ₁₀	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
ACQUA	Acque sotterranee: n. pozzi	n	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n.	Rilievo semestrale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: Nitrati media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee:	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV

	Cloruri media			
	Acque sotterranee: Ammoniaca media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: n. pozzi privati	n.	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	AGS/Comune
	Acque superficiali: IBE		Rilievi	ARPAV
POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Inquinamento elettromagnetico: n. SRB	n. SRB ogni 10 km	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV
	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	Kw	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	ENEL/Comune
	Rumore: superamenti dei limiti di protezione diurni	n.	Rilievo annuale	ARPAV/Comune
	Rumore: superamenti dei limiti di protezione notturni	n.	Rilievo annuale	ARPAV/Comune
	Energia: Consumi medi pro capite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
	Energia: Consumi medi pro capite di metano	mc/abitante	Rilievo annuale	ente gestore/Comune
	Rifiuti: Produzione pro capite di RSU	kg/abitante	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV/Comune
	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	M(Kmq)	Rilievo annuale	Comune
	Superficie boscata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Industrie a rischio di incidente rilevante	n.	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Abitanti	n.	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n. ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n. ab.	Rilievo annuale	Comune

	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Abitazioni occupate	% sul totale	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n.	Rilievo annuale	Provincia
PAESAGGIO E TERRITORIO	Zootecnia: n. allevamenti intensivi	n.	Rilievo annuale	Comune/ULSS
	Agricoltura: SAU	mq	Rilievo annuale	Comune
	Uso del suolo: Zone non agricole	%	Rilievo annuale	Comune

Ciascuna Amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Verona, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano. Nella fase di attuazione del P.A.T.I. tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

Prima della scadenza del termine di cui all'art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ed in ogni caso prima di avviare il procedimento di revisione del P.I., la Giunta presenta al Consiglio Comunale un rapporto che verifica puntualmente lo stato delle condizioni di sostenibilità individuate dalla VAS, con particolare riferimento:

- al completamento delle reti di collettamento dei reflui urbani e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione cui questi afferiscono;
- alla riduzione delle eventuali perdite della rete di approvvigionamento idropotabile in relazione alla possibilità di sostenere maggiori carichi insediativi senza aumentare la pressione sulle risorse;
- all'attuazione di programmi di risparmio energetico, con particolare riferimento al settore dei trasporti urbani e a quello dell'edilizia;
- all'equilibrio tra le previsioni, attuate e in attuazione, relative alla riqualificazione di parti costruite del territorio comunale rispetto alle previsioni, attuate e in attuazione, relative alla occupazione di nuovi suoli;
- la contestualità degli interventi previsti dal P.A.T.I. in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi in ambito urbano e di carattere compensativo di ambito rurale. In relazione a tale verifica la Giunta può proporre al Consiglio Comunale l'adozione di eventuali misure cautelative/correttive delle misure di mitigazione e/o di compensazione individuate dalla VAS.